

*ORDINE DEGLI ARCHITETTI
della PROVINCIA di BERGAMO
del. Cons. In data 14/02/96*

*ORDINE DEGLI INGEGNERI
della PROVINCIA di BERGAMO
del. Cons. In data 15/02/96.*

OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI BERGAMO

PREMESSA

1- parte prima : OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1.1 - LA CITTA' DEI PROGETTI
- 1.2 - LA CITTA' DELLE REGOLE
- 1.3 - LA "NUOVA EDIFICAZIONE"
- 1.4 - I SISTEMI
- 1.5 - LA GESTIONE DEL PIANO
- 1.6 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- 1.7 - LA PEREQUAZIONE

2 - parte seconda : OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

- 2.1- LA INTELLIGIBILITA' DEGLI ELABORATI DI PIANO - GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA'
(vizi formali - errori ed omissioni di stampa-errori di riproduzione- errori di testo)
- 2.2 - IL LINGUAGGIO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO
- 2.3 - LA DISCIPLINA DEI SISTEMI
- 2.4 - LE NORME TRANSITORIE

16 Febbraio 1996

I sottoscritti dott.arch. Mario Cortinovis e dott. ing. Giovanni Bosi, rispettivamente Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo e Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo,

- presa visione del nuovo Piano Regolatore Generale della città di Bergamo adottato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 1995 con Delibera Consiliare n., 106/26910 PG ;
- richiamato il documento in data 5 luglio 1996, precedentemente trasmesso a Codesto Comune ;
- ai sensi dell'art. 9 della legge urbanistica 17.8.1942, n.1150;

formulano nei confronti di detto PRG le OSSERVAZIONI riportate alle pagine seguenti, deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti nella seduta del 14/02/1996 e dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 15/02/1996.

PREMESSA

Alla base di queste osservazioni c'è una attenta partecipazione degli iscritti di entrambi gli Ordini e il paziente lavoro di analisi e di riflessione di numerosi colleghi che hanno impegnato volontariamente una parte non trascurabile del loro tempo per delineare un quadro preciso delle potenzialità e delle problematiche sollevate dal nuovo Piano Regolatore Generale. Coinvolti in questo nella duplice veste di cittadini interessati al futuro della città e di professionisti portatori di specifiche esperienze

e ruoli professionali, destinati ad interagire strettamente con gli aspetti culturali ed operativi del nuovo PRG.

Nello spirito della legge 241/1990 gli Ordini, dato questo loro ruolo e il vivo interesse degli iscritti, avrebbero auspicato di poter più positivamente dare un loro specifico contributo durante lo stesso processo di formazione del Piano .

A fronte delle richieste e della dichiarata disponibilità alla verifica e all'approfondimento preliminare dei contenuti del Piano avanzate dagli Ordini, l'Amministrazione Comunale ha preferito scegliere come momento e terreno di confronto quello offerto dalle Osservazioni al Piano, rinunciando quindi a quei contributi che non possono trovare idonea sede propositiva nell'ambito dell'istituto delle Osservazioni, come è stato ampiamente argomentato nel precedente documento del luglio 1995.

Riteniamo pertanto di non poterci esimere dal ribadire qui quanto già espresso precedentemente in svariate occasioni e dal sottolineare come codesta Amministrazione, disattendendo Sue proprie dichiarazioni d'intenti, abbia di fatto omesso di avvalersi tempestivamente di utili punti di vista culturali e tecnici, con particolare riferimento a tutta quella serie di problematiche giuridiche ed operative che vengono a determinarsi con l'adozione del nuovo PRG.

E' fortemente dubbio che atteggiamenti di questo tipo possano essere ascritti alla categoria dei tempi risparmiati e dei procedimenti sveltiti. I

recenti fallimentari riscontri che hanno avuto procedure che volevano accelerare i tempi sono più evidenti di qualsiasi commento.

Tempo utile si può semmai guadagnare adoperandosi ad attivare tempestivamente contributi propositivi e di verifica che consentano di far scendere in campo uno strumento urbanistico complessivamente *equilibrato e collaudato* (obiettivo purtroppo ancora lontano), abbandonando la poco produttiva tendenza a far quadrato intorno ad un Piano che si pretenderebbe praticamente intoccabile e che è invece per ciò stesso sempre meno difendibile.

Nel citato documento del luglio scorso veniva svolta una complessiva disamina critica, articolata secondo i principali temi su cui si basa il progetto di PRG.

In questa sede intendiamo riprendere quegli argomenti sotto forma di specifiche osservazioni al PRG, con una ***prima parte*** dedicata agli aspetti generali che a parer nostro sollevano le maggiori perplessità ed una ***seconda parte*** in cui si avanzano specifiche osservazioni sull'articolato delle Norme Tecniche di Attuazione.

Riteniamo necessario chiarire che non intendiamo in questa sede entrare nel merito delle specifiche scelte operate dal PRG su singole questioni, che per altro hanno rischiato di egemonizzare e in parte fuorviare l'attenzione pubblica.

Il riferimento va alle controverse questioni del tipo, per esemplificare, Ospedale - Università; Ospedale Orizzontale - Ospedale Verticale;

Nuovo Sentierone - Nuovo Teatro - Vecchia Stazione Autolinee; Nuova Cittadella Della Giustizia - Vecchio Tribunale; etc.

In merito osserviamo che allo stesso Amministratore Comunale, così come al singolo Cittadino, sarebbe utile avere come corretto approccio al tipo di questioni sopra citate non tanto l'alternativa tra scelte da sposare o da rifiutare (col rischio che si attizzino schieramenti di tipo quasi ideologico), ma piuttosto la traccia dei diversi percorsi di scelta proponibili e praticabili. Percorsi che accostino il punto di vista di tipo prettamente urbanistico a tutti gli altri aspetti in giuoco (rapporto con la programmazione amministrativa, generale e di settore, alle diverse scale territoriali; valutazioni attendibili attorno al complessivo rapporto costi benefici in un quadro sufficientemente esteso e comprensivo; etc).

In assenza di validi riscontri di questo tipo, l'Amministratore rischia di confinare il proprio ruolo a quello di semplice ricettore di una scelta che sa di scommessa, e non di consapevole coautore di una visione urbanistica cui va conferita anche la prerogativa di rappresentare un obiettivo praticabile, un produttore e motivato impiego delle risorse pubbliche.

Rinunciare a questo esercizio di responsabilità o parimenti delegarlo pressochè in toto a successive Istanze Amministrative (la Regione, I Ministeri, Le Pubbliche Amministrazioni), rischia di connotare certe scelte urbanistiche (che si vorrebbero strategiche) come artifici per i quali non si è in grado di formulare un responsabile e motivato giudizio che parta dall'inscindibile rapporto validità/praticabilità .

Poco male se fossimo sul piano delle ipotesi di lavoro, ma qui si tratta di precise e vincolanti opzioni urbanistiche che da nodi di riferimento di una *ipotetica* trasformazione della città, rischiano di trasformarsi in macigni per un suo *effettuale* aggiornamento.

Quindi, per concludere, il taglio conferito alle presenti osservazioni non deriva certo da una sottovalutazione della rilevanza di questi aspetti di merito, ma dall'esplicita scelta di privilegiare in questa fase, in rapporto al nostro specifico ruolo di Ordini Professionali, una riflessione intorno ai metodi assunti dal nuovo PRG, una verifica di coerenze ed equilibri, un'analisi dei processi che il nuovo PRG (consapevolmente o meno) innesca, una valutazione delle concrete conseguenze che si rifletteranno su tutti gli operatori che agiscono in campo edilizio ed urbanistico.

1 - parte prima : OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le osservazioni di carattere generale formulate in questa prima parte riguardano rilevanti aspetti del progetto a nostro avviso incongrui o che sfuggono a precise motivazioni urbanistiche, ed altri ancora che evidenziano una non equilibrata mescolanza di elementi iperdeterminati e sottodeterminati, in abbinamento ad un apparato normativo che nello stesso tempo risente di questa schizofrenia e la determina.

In generale queste osservazioni non riguardano gli obiettivi del Piano, ma la loro coerenza con taluni aspetti del progetto o la possibilità di perseguirli nella concreta attuazione del PRG.

L'intenzione di coniugare adeguatamente continuità ed innovazione, conservazione e trasformazione non può che essere condivisa, così come stimolante è l'obiettivo di ridurre le distanze concettuali ma anche procedurali che separano l'urbanistica consolidata (che si affida principalmente a campiture bidimensionali e parametri quantitativi) dall'immagine concreta di città che ne può derivare, con l'ordito dei volumi, vecchi e nuovi, la trama degli spazi aperti, l'intreccio delle destinazioni funzionali .

Anche l'assunzione della categoria urbanistica del "sistema" in superamento del tradizionale concetto della "zona", può rappresentare un approccio più significativo alla realtà urbana ed alla sua rappresentazione, purchè il tutto non si riduca poi a questione nominalistica.

Quindi non si vuole criticare di per sé l'intenzione di mettere in campo un modo più evoluto di pensare il progetto urbanistico, un modo che appunto trova il suo momento tipico nella definizione anche formale di alcune parti della città assunte come quelle vocate a svolgere un ruolo trainante nelle strategie di rinnovamento (Progetti Norma) .

Quello che preoccupa è il versante che riguarda le coerenze, il controllo e la capacità di gestione del processo che si innesca. Quando si vuol orientare un atto complesso e rilevante come la formazione di un Nuovo Piano Regolatore in direzioni innovative, dando vita, per così dire, ad una sorta di Laboratorio Urbanistico, occorre un supplemento di attenzione sia per quanto attiene il ruolo dei tecnici che quello dei responsabili Amministrativi.

Occorre in particolare attivare la capacità di autocorrezione che nasce dalla disposizione ad un reale dialogo insieme ad una attenzione particolare ai risvolti, nella applicazione pratica, di una impostazione culturale non sedimentata nell'esperienza e con problematici riscontri nella legislazione urbanistica vigente. Se non ci fa carico di questi risvolti sarà vano farsi successivamente alibi di generiche resistenze al "nuovo" per giustificare contraddizioni ed intoppi che si incontreranno per strada.

Anche nel pensare e nel "fare" urbanistica in modo nuovo si pone la necessità di compendiare continuità e innovazione. Non per mediazione opportunistica ma per la necessità di produrre uno strumento urbanistico

culturalmente ed amministrativamente avanzato e nello stesso tempo semplice, equilibrato e quindi più facilmente anche partecipato.

Quindi, concludendo, non è di per sé questo nuovo approccio urbanistico a sollevare preoccupazioni ma piuttosto certi esiti concretamente riscontrabili nel progetto del nuovo PRG di Bergamo e qui ricapitolati secondo il prevalente ambito tematico di riferimento .

1.1 - LA CITTA' DEI PROGETTI : I PROGETTI NORMA.

Le possibilità di trasformazione della città nei prossimi anni sono globalmente e dettagliatamente individuate dal PRG all'interno delle aree dei 29 Progetti Norma (per le quali il Piano individua in dettaglio planivolumetrico le modalità secondo cui sviluppare i progetti di ristrutturazione urbanistica), oltre alle 170 aree di nuova edificazione a volumetria definita (di cui si parlerà al punto 3).

Su questo tema ci siamo ampiamente diffusi nel citato documento del luglio 1995, alla cui complessiva rilettura ci permettiamo di rinviare.

In questa sede vengono riprese e completate le valutazioni principali esposte in quel testo, puntualizzate quindi in una serie di osservazioni conclusive.

La scelta di definire un PRG che non sia soltanto uno strumento di controllo normativo e quantitativo delle dinamiche urbane, ma che si ponga anche, e soprattutto, come dispositivo di prefigurazione e orientamento dei destini formali e qualitativi dell'ambiente urbano, è senz'altro uno dei connotati importanti di questo PRG.

Del resto tale approccio è quello ormai più seguito nelle elaborazioni urbanistiche più recenti e avanzate nelle città italiane e europee.

Questo tipo di approccio pone tuttavia, ogni volta, la questione di quale sia il grado di precisazione formale e architettonica a cui lo strumento urbanistico può spingersi, e quale sia il grado di prescrittività compatibile con una gestione efficace del PRG nell'arco di tempo della

sua validità: risulta a tutti evidente che i tempi di elaborazione del progetto di Piano sono ben diversi dai tempi che la città attraversa poi nel processo della sua trasformazione concreta.

In questa prospettiva il nuovo PRG di Bergamo fa riferimento, nelle sue posizioni teoriche, alla nozione di principio insediativo.

Tale nozione, nella interpretazione che V. Gregotti ne dà negli anni 70, consente di sintetizzare dalla lettura e interpretazione dei connotati storici, fisici e sociali di un luogo, lo spirito e le coordinate globali entro cui la trasformazione insediativa dovrà disporsi. Non è, dunque, il principio insediativo già un planivolumetrico, quanto appunto la schematizzazione degli orientamenti generali, ma anche irrinunciabili, cui il progetto architettonico dovrà adeguarsi. Si potrebbe definire uno schema ordinatore.

Nel caso dei Progetti Norma si ha invece l'impressione che venga 'saltata' questa importante fase strategica, o quanto meno non viene esplicitata, per approdare direttamente ai planivolumetrici prescrittivi.

E' più che legittimo chiedersi se non sarebbe stato più efficace e agile rendere norma lo schema del principio insediativo individuato, il quale non presuppone l'opzione di un particolare linguaggio formale, al posto di una serie di progetti così prescrittivi da impegnare fin da subito sul piano delle scelte figurative future.

I planivolumetrici proposti nei PN peraltro rivelano tutti un'unica poetica (dichiarata, in Relazione, di tipo minimalista) che, se legittimamente assumibile per convinzione personale nel progetto architettonico, non

può essere elevata a regola per la trasformazione della città nel suo insieme; un piano urbanistico 'minimalista' non può pretendere che in futuro tutti gli architetti chiamati ad operare condividano quella poetica e costruiscano ogni parte della città con i medesimi corpi in linea isolati e volumi a torre liberamente collocati nelle aree disponibili.

Andrebbe inoltre dimostrato come il rigore costruttivo, la corrispondenza 'a sistema' dei grandi impianti tipologici, i ritmi e le controllatissime misure dello spazio pubblico che caratterizzano da sempre l'identità formale e la cultura dell'abitare di Bergamo, richiedano oggi, per il loro aggiornamento, una reinterpretazione sostanzialmente fondata sull'estetica del frammento e la casualità dispositiva dei corpi di fabbrica. Al fine della condivisa preoccupazione di controllare la morfologia della città futura (le sue qualità insediate), ci sarebbe sembrato più utile prescrivere la struttura della forma anziché la forma della sua immagine. Le questioni sovraesposte si riverberano poi in maniera preoccupante nell'ambito della struttura dello spazio aperto: nei diversi PN risulta infatti difficile riconoscere l'attribuzione di una priorità al disegno dello spazio aperto, nella sua 'dimensione pubblica'. L'attribuzione di forma a questi spazi sembra corrispondere più ad una logica di ritaglio nell'edificazione, che non a un intenzionale "disegno di suolo" realmente ordinatore delle altre componenti urbane. Ci sembra di poter dire che Bergamo avrebbe meritato, anche in periferia, una idea di piazza, di giardino, di corte, di viale un po' più riconoscibile.

Tuttavia anche se le considerazioni fin qui svolte rappresentano solo i temi che si ritengono più urgenti nel merito dei PN, auspichiamo che attraverso di essi fosse finalmente chiaro che le preoccupazioni che gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri hanno già più volte sollevato non celano, come da qualche parte si paventa, un interesse deregolativo, nè tanto meno di incremento quantitativo; al contrario speriamo di aver mostrato che la sostanza delle nostre preoccupazioni riguarda il principio di "processualità" che un PRG moderno deve inevitabilmente contemplare e sostenere, la effettiva centralità della qualità, non della quantità, dello spazio pubblico e di una reale attenzione ambientale alle modificazioni future dell'insediamento.

E' in questa prospettiva che vorremmo porre alla nuova Amministrazione alcune richieste volte a confermare l'intenzione degli Ordini ad attivare una reale collaborazione dialettica e non banalmente esecutiva, nella gestione del nuovo PRG.

Ciò potrà realizzarsi soprattutto nella fase di gestione dei Progetti Norma, ovvero nella loro traduzione in Piani attuativi e progetti architettonici, procedendo di volta in volta ad una verifica con le condizioni contestuali, che nel tempo, ineluttabilmente, cambieranno. In particolare le richieste possono articolarsi nei seguenti punti:

1. attribuire allo spazio aperto/pubblico un ruolo fondamentale nella trasformazione, ponendo al centro della attenzione il rapporto tra

spazio aperto pubblico di nuova istituzione e spazio aperto esistente al fine di perseguire la massima integrazione e articolazione relazionale tra le differenti porzioni e il loro diverso significato;

2. prevedere la possibilità, nei progetti attuativi dei PN, di una ulteriore verifica ed eventuale motivata modifica, delle soluzioni planivolumetriche (a parità di quantità) e la precisazione dei tipi edilizi;
3. istituire una apposita e competente commissione tecnica che, per conto dell'Amministrazione, svolga un ruolo di verifica dell'attuazione del PRG e dei suoi obiettivi pubblici, con mansioni di controllo, ma anche di proposizione e promozione della attività progettuale;
4. impegno ad individuare eventuali altri "luoghi strategici", anche di scala minore, soprattutto nella città consolidata, atti a divenire i nodi di un più globale processo di riqualificazione e riappropriazione degli spazi pubblici di Bergamo;
5. un impegno formale ad attivare, in concomitanza degli interventi nei luoghi strategici pubblici, ma anche privati attraverso apposite convenzioni, occasioni di dibattito e approfondimento soprattutto attraverso l'istituto del Concorso di progettazione che, nelle sue nuove formulazioni di bando più veloci e agili, consentirebbe di seguire fedelmente le indicazioni prescritte dal PRG e simultaneamente "aprire" all'Amministrazione una gamma di

possibilità e soluzioni più ampia garantendo così una selezione più motivata.

1.2 - LA CITTA' DELLE REGOLE

Le parti di città soggette a regola occupano, per estensione, la gran parte del territorio urbano: per esse è prevista, nella maggior parte dei casi, indipendentemente dall'appartenenza ai 5 sistemi, la sola possibilità di adeguamento dell'esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, risanamento conservativo, restauro).

Si può senz'altro affermare che uno degli elementi caratterizzanti questo Piano è proprio quello di escludere una parte di città quantitativamente assai estesa, dalla possibilità di trasformazione

Emerge un rapporto squilibrato tra le parti di città interessate (motivatamente o meno) dalla trasformazione (vedi Progetti Norma e Nuova Edificazione a volumetria definita) e quelle che rimangono estranee a questa strategia dell'attenzione (.....).

Parti in larga misura consegnate al limbo di un indiscriminato mantenimento dello statu-quo, accentuato dal ricorso ad una accezione riduttiva di che cosa si dovrebbe intendere con il termine "ristrutturazione" nonché dalla stessa diffusa discrezionalità adottata nella individuazione di parecchie delle suddette aree per la trasformazione

Questo estesa operazione di congelamento interessa paradossalmente anche ampie parti di quella città recentemente costruita che uno stesso estensore del PRG ha definito come urbanisticamente e architettonicamente scadenti . Non si è in presenza quindi di una normativa, magari severa, ma adeguatamente ed esplicitamente motivata da giudizi di merito circa gli specifici i valori urbanistico/edilizi che si vorrebbero salvaguardare, ma piuttosto di una indiscriminata ed ingiustificata blindatura della cosiddetta città delle regole, secondo un contrappunto ingiustificatamente esasperato con la città del progetto. Val la pena di notare i risultati paradossali a cui porta questa rigidità indiscriminata laddove prescrive un tipo di interventi finalizzati al mantenimento dell'esistente anche laddove si dovrebbero invece effettuare radicali interventi di adeguamento alle prescrizioni del nuovo PRG (ad esempio per edifici esistenti a destinazione attuale produttiva ma posti all'interno del sistema della residenza con limite di intervento Ri) ;

1.3 - LA NUOVA EDIFICAZIONE - N.E.

(la citta' con poche regole e nessun progetto)

L'apparire sulla scena di questo terza modalità di intervento, la nuova edificazione a volumetria definita, *attuata mediante interventi edilizi diretti*, costituisce una vera sorpresa, rappresentando una palese contraddizione interna con la stessa impostazione progettuale che prevede una città che o si trasforma disegnata da progetti o viene tutelata da regole sostanzialmente conservative(.....).

Si sarebbe indotti a pensare ad un refuso (infatti l'art. 194 delle N.T.A. si limita ad introdurre una scarna tabella, per altro quasi illeggibile!, priva di alcuna argomentazione urbanistica, cui corrisponde sulle tavole una incerta identificazione planimetrica) o quanto meno che questi interventi siano quantitativamente contenuti o prevalentemente finalizzati ad obiettivi aventi una rilevanza di pubblico interesse.

In realtà la categoria n.e. raggruppa nuove edificazioni per 170 interventi edilizi per un totale di un milione234mila mc, di cui 651mila per attività terziarie e circa 256mila per la residenza. I caratteri sono molto eterogenei, sia dal punto di vista dimensionale (da un minimo di 400 mc ad un massimo di oltre 50.000 mc) che dal punto di vista tipologico, funzionale, localizzativo. Solo una minima percentuale presenta il requisito del pubblico interesse e anche gli interventi di cospicua entità, non hanno l'obbligo di preventivo piano attuativo convenzionato (...), oppure, come nello sconcertante caso delle

volumetrie previste per Città Alta, prevaricano sull'ambito tematico e decisionale proprio del relativo Piano Particolareggiato in itinere,

Un semplice dato è più eloquente di ogni commento : la volumetria definita, realizzabile per intervento diretto nelle aree indicate con n.e., relativamente alle attività terziarie, assomma a mc 651.920, a fronte dei 620.727 mc previsti all'interno dei progetti norma per la stessa attività . che appaiono comunque all'evidenza del tutto occasionali . A parte qualche raro caso isolato (e quantitativamente limitato) finalizzato ad una precisa destinazione a rilevanza pubblica, per tutto il resto si assiste ad una attribuzione di volumetrie non giustificate da alcuna finalizzazione o contestualizzazione urbanistica specifica. Nessuna attenzione è dedicata alle motivazioni urbanistiche in grado di dare senso a tali scelte e poco o nulla anche al modo di attuarle.

Questa ingiustificata e ampia autoderegolazione di fatto rende vacuo l'affermazione di principio espressa all'art.211 delle NTA che sancisce la inderogabilità del Piano. Viene dato quindi uno spazio enorme alla discrezionalità ingiustificata, e viene spalancata poco responsabilmente la porta ad un futuro di possibili varianti altrettanto indiscriminate.

1.4 - I SISTEMI

Vi è, una questione fondamentale sottesa a tutta la struttura del Piano, che forse è il vero nodo attorno al quale ruotano sia gli aspetti non chiari, che gli aspetti innovativi introdotti : il Piano è strutturato su un apparato analitico di ordine Generale (dal quale ci si aspetta dunque una serie di indicazioni di linee di sviluppo, di localizzazioni) che ha in sostanza una valenza operativa al pari di un Piano Attuativo (non ancora approvato).

Ciò che appare al primo impatto, o da una visione di superficie, è un Piano che in gran parte descrive il presente, quasi volesse connotarsi con un atteggiamento rinunciatario, minimalista, quasi un "Piano debole" .. si tratta in sostanza di accettare il carattere incrementale della crescita urbana"...

Ma in realtà il Piano prescrive in maniera "forte" sia lo sviluppo possibile sia la conservazione dell'esistente nonché i modi e le tecniche dell'operare in determinati ambiti come l'organizzazione del verde, i percorsi, gli spazi pubblici, ecc., congelando in maniera troppo coattiva le possibilità di azione.

Ciò che non convince (anche perché non è spiegato) sono le scelte "strategiche " degli interventi Norma nel senso della loro scelta localizzativa, le quali oltre a rispondere a logiche di "liberismo immobiliare" (tutte le aree dismesse e dismissibili sono interessate da P.N.) non evocano altre suggestioni sulle logiche urbane sottese: dove

troviamo oggi, nella stesura definitiva del Piano, quello che il preliminare ci promette quando dice di voler "costruire la mappa strategica che guidi la distribuzione degli interventi nello spazio e nel tempo dell'economia, della società e della città" ?

Le categorie analitiche e progettuali del Piano passano attraverso il concetto di Sistema, e vengono articolate in elementi macroscopici : Luoghi centrali, Residenza, Produzione, Mobilità e del Verde.

Il livello analitico sulla città è di ordine generale riuscendo per tanto a supportare una proposizione puramente indicativa dello sviluppo urbano ma non sicuramente a definire dei progetti edilizi.

Una città formata di sistemi, così come il Piano ce la consegna, lascia qualche perplessità sia sotto il profilo scientifico che sotto quello più specificatamente urbanistico. Una tale definizione sistemica di ordine generale appare inopportuna, o quantomeno da motivare profondamente, anche perché il campo nel quale si inserisce (l'analisi urbana) non è terreno vergine, ma è ricco di una tradizione di studi urbani che hanno prodotto metodi e materiali di grandissimo interesse, (S.Muratori, G.Caniggia, C.Aymonino, A.Rossi, G.Grassi,... per citarne alcuni) soprattutto perché comunque finalizzati al Progetto di Architettura e non al mero tentativo di "tenere tutto sotto controllo", come invece pare essere l'aspetto principale di questo Piano:

"il Sistema preso come ideale -a priori- di conoscenza ci destina a confondere deduzione e produzione, a presupporre ciò che si vorrebbe

spiegare, in breve ad affermare un mondo fondamentalmente in ordine e razionale" (aut.cit. voce "Sistema" Enc. Einaudi).

La citazione su esposta è di sicuro interesse per capire come l'applicazione del concetto di sistema possa essere nel contempo feconda e riduttiva, a seconda del ruolo che il concetto riveste nella struttura analitico/progettuale, ma soprattutto getta un chiaro segnale di allarme sulle possibili ricadute iperstaticizzanti (viene negato un futuro possibile per affermare un presente determinato) che l'applicazione di tali presupposti portano in seno.

Ferma restando la contestazione di base sulla reale natura sistemica (i sistemi coincidono con le zone omogenee!) del Piano, si tratta ora di stabilire quale avanzamento sul piano operativo, gestionale, progettuale, precognitivo viene in essere con l'attuazione del suddetto.

1.4a - IL SISTEMA DELLA RESIDENZA

Il sistema della residenza viene definito nel Titolo XI (art.149/153) delle N.T.A. come sistema caratterizzato funzionalmente dalla prevalenza della residenza, e articolato in R1, R2, R3 che corrispondono rispettivamente a ciò che viene definito come "Città antica", "Città per addizione" e "Città per aggiunta".

Viene il dubbio legittimo se esiste, o quale sia, la differenza sostanziale (al di là degli aspetti nominalistici) delle categorie o della volontà espressa e condivisibile di "abbandonare la strada della zonizzazione") fra i sottosistemi R1 R2 ed R3 e le zone omogenee A, B e C (o meglio A, C e B per correlarle sequenzialmente).

Facendo una rapida indagine sulla tavola degli indici (abbiamo preso 10 casi per tipo) si evince che la maggior parte dell' R3 è costretto, da un indice quantitativamente simile a quello precedente, allo stato di fatto, senza le possibilità di ampliamento in elevazione (sottotetti) che in queste parti di città permetterebbero ai piccoli proprietari di ingrandire il nucleo familiare senza diaspore coatte: pare essere nella condizione di zona B.

Maggiori possibilità vengono date, oltre che ai P.N., agli interventi a vol. def. all' R2, che anche in questo caso, laddove non si ricada nelle sopracitate fattispecie, sono contenute in minime possibilità di ampliamento, dove consentito dai tipi d'intervento: come in parte succede nelle zone C laddove vengono previste le espansioni.

In ambito R1 pare non esistere alcuna possibilità di nuova edificazione e per tanto si è nella sostanziale condizione di zona A (centro storico).

1. 4b - IL SISTEMA DEL VERDE

L'insieme di articoli relativi alla "Parte seconda - Disciplina generale del territorio: guida agli interventi" e al "Sistema del verde", contenuti nel progetto del nuovo Piano Regolatore Generale, si configura come una sorta di manuale per la progettazione degli spazi aperti in cui pochi e semplici principi di "ecologia urbana" (come ad esempio il divieto di impermeabilizzare i suoli, l'obbligo di usare alberi e arbusti appartenenti alla flora autoctona, ecc.) regolano e definiscono gli interventi sul futuro assetto paesaggistico di Bergamo.

Tuttavia, premesso che si condivide pienamente l'importanza che nel Piano viene attribuita al sistema ambientale nelle sue diverse componenti (aria, acqua, suolo, e sottosuolo), ci sembra quanto meno riduttivo "imbrigliare" il paesaggio, quello urbano e quello extraurbano, all'interno di una griglia di prescrizioni che attribuisce al verde di nuovo impianto l'unica funzione di strumento per la salvaguardia ambientale.

Nel tessuto edilizio della nuova Bergamo, così come prefigurata dal Piano, non si riesce, infatti, a individuare un disegno del verde e degli spazi aperti capace di strutturare e qualificare lo spazio urbano, al di là del ruolo, pur giusto, di fattore ecologico.

Due sono le questioni che emergono:

- 1) L'eccessivo schematismo della griglia normativa entro cui dovrebbero muoversi tutti i futuri interventi di modificazione degli spazi aperti, rischia di "congelare" un sistema, il paesaggio, che per sua natura è dinamico e per questo in continua evoluzione.

Non è chiaro, inoltre, attraverso quali modalità di intervento debba attuarsi concretamente il “progetto ambientale” nel suo complesso, né quali siano gli interlocutori principali per la gestione di tale progetto (associazioni, Parco dei Colli, volontariato, ecc.).

Il verde urbano di previsione, e soprattutto i nuovi parchi urbani (vedi P.N.7 Parco Galgario, P.N.21 Parco Ovest, ecc.), sembrano essere generati dal caso, ritagliati in spazi di risulta, piuttosto che concepiti dalla volontà di attribuire a quei luoghi una nuova identità urbana e precise funzioni per le relazioni sociali, considerato il fatto che a Bergamo raramente i parchi esistenti soddisfano questa elementare esigenza.

Lo schema progettuale che, ad esempio, prefigura l’impianto del Parco Ovest, è determinato dall’accostamento di “fasce di connessione”, “filari”, “barriere”, ma è completamente assente qualsiasi riferimento alla ricca tradizione culturale del giardino italiano e alla più recente esperienza dei parchi europei (a Barcellona, per esempio, i nuovi parchi e spazi pubblici sono l’espressione di una moderna cultura paesaggistica e hanno costituito il volano per una riqualificazione del tessuto urbanistico circostante).

Quali sono i tempi previsti per la realizzazione dei parchi pubblici di previsione in rapporto alla crescita della nuova città e qual è il ruolo funzionale che tali parchi devono assumere nel contesto urbano?

Sono domande alle quali un piano di questa importanza deve dare risposte concrete.

Di fronte alle perplessità sopra elencate è ragionevole pensare che le prescrizioni di Piano relative all'argomento trattato debbano avere un carattere di "linee guida" più che di vincolo.

In particolare per quanto attiene i Progetti Norma sarebbe opportuno considerare gli schemi di progetto come indirizzi di ecologia urbana e di lettura dei caratteri paesaggistici del luogo finalizzati ad un progetto che (questo si può essere un vincolo) venga elaborato da professionisti competenti nella disciplina dell'architettura del paesaggio, come del resto avviene in quasi tutta Europa.

Pensiamo, infine, che sia di grande utilità per tutti definire un programma di attuazione del verde pubblico finalizzato alla realizzazione degli spazi aperti (parchi pubblici, piazze, luoghi per le relazioni sociali, ecc.) adeguatamente rapportato alla crescita della città edificata.

E' da osservare che anche da questo punto di vista SI SENTE GRAVEMENTE LA CARENZA DI UNA ADEGUATA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE EFFETTIVAMENTE AD USO PUBBLICO, DELLA LORO EFFETTIVA NATURA FRUZIONALE, E QUINDI DI UNA VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI, in quanto questa operazione, per altro esplicitamente richiesta dalla normativa urbanistica vigente, non è destinata necessariamente ad essere un mero esercizio contabile ma è la sede anche per un bilancio sulla consistenza degli spazi a verde PUBBLICO in rapporto anche alla loro articolazione sul territorio comunale e quindi al bilancio di utenza che possono soddisfare.

*OSSERVIAMO in merito che nel Piano questi elementi sono
praticamente non intelligibili (se e quando presenti)*

1.4c - IL SISTEMA DEI LUOGHI CENTRALI

L1- Città Alta, Sentieroni, Centro cittadino/ L2- Sentierone Allungato/ L3
- I Recinti/ L4 I centri civici.

All'interno del nuovo P.R.G. di Bergamo assume notevole rilievo la proposizione del Sistema dei Luoghi Centrali come strumento di lettura del contesto urbano e come strumento atto a trasformare/consolidare le gerarchie degli usi e dei "ruoli" pubblici della città.

Il Sistema dei Luoghi Centrali si caratterizza per i principali usi contenuti, come i servizi, le attrezzature, le attività terziarie e un'alta percentuale di aree pavimentate e di percorsi pedonali.

L'analisi del contesto urbano attraverso l'individuazione dei diversi sistemi che lo compongono rappresenta un superamento delle categorie analitiche utilizzate nella "vecchia" pianificazione urbanistica.

Tuttavia è necessario verificare come questo strumento analitico sia divenuto, nel nuovo P.R.G., anche strumento progettuale che grazie alla sua capacità di leggere la complessità urbana è capace di trasformarla innescando i processi di riqualificazione che il Piano si prefigge.

Il Piano individua nel sistema dei luoghi centrali quattro ambiti che si differenziano in base al ruolo svolto nella città.

L1 - L'ambito L1 è composto da Città Alta (oggetto di Piano Particolareggiato), il Sentierone o meglio il Centro Cittadino (P.N. 13/14), e il Nuovo Sentierone (P.N. 11).

In quest' ultimo sono previste grandi attrezzature urbane quali il Tribunale, le poste, l' INPS, il nuovo Teatro di Bergamo con la sua piazza,, il Parco Sud, la ridefinizione del Campus scolastico con l' inserimento di nuovi impianti sportivi), attività terziarie/commerciali, spazi non edificati, tra i quali il mercato, parcheggi interrati, residenza, il nuovo deposito della S.A.B., la stazione del nuovo tram (quindi la sua linea), il mantenimento della stazione delle autolinee e centri civici di quartiere.

Suscita perplessità lo spostamento del Tribunale all'interno del Nuovo Sentierone in quanto parte degli uffici giudiziari e amministrativi rimarrebbero nell'attuale centro cittadino, ove sono tutt'oggi ubicati la maggior parte degli uffici legali, creando così problemi di congestione di traffico per la necessità di frequenti collegamenti tra le parti. Prima di spostare l'attuale ubicazione del tribunale è necessario trattare organicamente il problema delle sedi giudiziarie definendo l'effettiva richiesta di superficie indispensabile per un corretto funzionamento della "cittadella giudiziaria" ciò anche per le mutate esigenze tecniche (giudici di pace, ecc.).

L2 - L' ambito L2 è composto dal Sentierone allungato che si articola in parti differenti: esso infatti si sviluppa principalmente lungo l' asse Est-Ovest della struttura urbana (contenendo nella porzione Montelungo-Triangolo uno spazio altamente simbolico), lungo la direttrice verso Seriate (Borgo Palazzo) e in altri luoghi

urbani (come lo Stadio comunale, il Lazzaretto e le Piscine comunali);

Ma se il tratto centrale è già fortemente strutturato, lo stesso non si può dire delle aree situate alla “periferia” e sottoposte alla trasformazione con i Progetti Norma.

L'appartenenza di queste aree al sistema dei luoghi centrali risulta debole perché debole o quanto meno non esplicitato è il nesso che intercorre tra strategia di selezione delle aree e loro identità specifica, all'interno del sistema stesso.

Non è sufficiente prevedere dei luoghi centrali nei Progetti Norma per far sì che un contesto urbano sia caratterizzato, è necessario che nel progetto questi assumano un ruolo strutturante anche per un contesto più esteso.

In questo ambito, il ruolo che la nuova linea del tram assume come infrastruttura dell'intero Sentierone allungato, è determinante poiché *se non venisse realizzata contestualmente alle nuove trasformazioni vanificherebbe il risultato della proposta di piano.*

Per le altre aree individuate, come lo stadio-Lazzaretto (che dovrebbero forse appartenere ai Recinti delle grandi attrezzature più che all'ambito del Sentierone Allungato) e la Fervet, per citare i più rilevanti come ruolo, appare fragile la loro appartenenza all'ambito del sistema sopracitato. Esse, come altre aree individuabili nella tavola “articolazione del sistema dei luoghi

centrali”, paiono più episodi aventi lo stesso ruolo attribuito ai diversi ambiti del sistema urbano che elementi costitutivi-fondanti un sistema fortemente interrelato.

L3 - l'ambito L3 è costituito dai Recinti delle attrezzature urbane, individuati dal P.R.G. nel Campus scolastico, il Cimitero, l'Ospedale psichiatrico, l'Ospedale Maggiore, il Nuovo Ospedale, la casa Circondariale, la casa di riposo di via Gleno, la ridefinizione del Mercato ortofrutticolo e della nuova Fiera.

All'interno di questo ambito riveste rilevanza, non solo a scala urbana, il progetto del Nuovo Ospedale, la cui collocazione (nella zona a nord/est) pone alcune perplessità per l'accessibilità dell'area prescelta. Non a torto si ritiene che il contesto urbano individuato è già sovraccarico di grandi attrezzature e di congestione della viabilità, situazione che certamente non si modificherà fintanto non verrà realizzata la prevista nuova Tangenziale metropolitana.

Il nuovo piano indica come luoghi centrali del tessuto edilizio anche i centri civici, le attrezzature scolastiche, le piazze e i viali, definendoli come un'insieme di luoghi aventi lo stesso ruolo. Ruolo che potrebbe divenire qualificante e strutturante il contesto in cui essi vengono individuati.

Questi elementi tuttavia, mentre in alcuni casi partecipano a pieno titolo al sistema dei Luoghi Centrali, essendo interrelati agli altri ambiti (L1-L2), in altri, pur essendo all'interno dei Progetti Norma e quindi di nuova

concezione, rivestono un ruolo secondario e casuale, incapaci di manifestare la funzione di elementi centrali generatori dello spazio urbano.

1.5 - LA GESTIONE DEL PIANO

· Il tema della gestione dello strumento urbanistico, della sua traducibilità attuativa ed operativa, è fondamentale per il destino dello strumento stesso: in altre parole, un piano che non affondi le sue radici in un modello di gestione adeguato, è destinato a fallire, ad essere progressivamente “eroso”, modificato.

la nuova urbanistica , cui viene fatto nel prg riferimento, deve anche essere nuova capacità operativa , compatibilità tra progetto urbanistico e progetto attuativo, il percorso che conduce ad una scelta di rilevanza urbanistica deve essere percorso contestualmente da tutti coloro che si fanno carico dei vari aspetti in gioco: l'urbanista, gli amministratore della scala urbana, i soggetti decisionali alle altre scale territoriali o infrastrutturali.

la nuova urbanistica europea (citata nella relazione) funzione anche perchè, già' nel momento in cui è pensata si rapporta a strumenti e strutture di gestione. o viaggia di pari passo con l'adeguamento di questi ultimi .

Si è consapevoli del fatto che il progetto della gestione di un Piano va oltre i doveri dell'urbanista e coinvolge un sistema ben più ampio di fattori e di volontà: tuttavia non può convincere un Piano Regolatore che non sia contemporaneamente progetto del proprio sistema di gestione, della propria strategia d'attuazione e in cui le varie componenti, tecnica, politica, amministrativa, non siano in grado di

esprimere, ciascuna all'interno del proprio ruolo, una precisa sinergia di intenti e di obiettivi.

- Non può convincere un Piano Regolatore che non dimostri di poter essere reso operativo, "qui ed ora", e da oggi per un lungo periodo, cioè che non dimostri un legame chiaro con le risorse reali, esistenti in un territorio specifico e unico, in un dato periodo.

- Se è innegabile che il nuovo PRG, a partire da oggi, determinerà le scelte territoriali per tempi molto lunghi, appare grave la mancanza di qualsiasi prefigurazione degli scenari dell'attuazione, delle fasi e delle priorità.

- E' cioè fortemente preoccupante che tutto questo venga demandato alla formulazione a posteriori di programmi in cui l'Amministrazione definirà ". *le priorità degli interventi per periodi congrui alla dimensione degli interventi stessi ed in particolare (...) le condizioni di infrastrutturazione e di attrezzatura indispensabili alla realizzazione di ciascun intervento*" (Art. 48 NTA).

- Si avverte fortemente l'assenza di criteri e di strategie che inquadrino il rapporto tra pubblico e privato nella gestione delle scelte, soprattutto a partire dal fatto che il Piano concentra la trasformazione in poche aree (quelle dei Progetti Norma), bloccando invece il resto del tessuto urbano sostanzialmente allo stato di fatto.

- In altre parole, sconcerata l'assenza di indicazioni politiche in ordine al modello di gestione del territorio che il nuovo Piano configura, individuando concentrati interventi di trasformazione di

dimensione rilevante, con la conseguente esclusione, (che appare inesorabile) dal processo di trasformazione, della piccola/media scala imprenditoriale, produttiva, professionale, che rappresenta la parte più estesa e vitale del tessuto socio-economico bergamasco.

- Ma se privo di strategia appare il progetto del delicatissimo rapporto tra “pubblico e privato”, non meno confuso e contraddittorio è il progetto del rapporto tra “pubblico e pubblico” che questo Piano consente di ipotizzare e di cui, fin qui, ha dato dimostrazione.

- Da questo punto di vista appare evidente l'incapacità di rapportarsi a un quadro territoriale più ampio, soprattutto per quanto riguarda le scelte relative al sistema infrastrutturale e delle strutture di servizio a grande scala (Ospedale, Università, ...).

- Così come non risulta accettabile la distonia e la mancanza di coordinamento con la pianificazione Particolareggiata, che per incarico pubblico, è stata redatta nello stesso periodo su zone particolarmente significative della Città (nuclei esterni, Città Alta).

- Una puntuale lettura della Normativa Tecnica d'Attuazione del nuovo piano, incrociata con la lettura analitica delle risorse reali che lo potranno gestire, è operazione fondamentale per capirne l'effettivo livello di fattibilità: le NTA sono infatti lo strumento fondamentale per consentire la traduzione operativa delle idee urbanistiche, che spesso, nel recente passato, sono infatti fallite proprio per la difficoltà di applicazione e gestione delle norme.

- Preoccupa fortemente la distonia che emerge evidente tra la Normativa del nuovo Piano (molto estesa complessa e quindi di lettura difficile) e la macchina amministrativa, già in stato di collasso per quanto riguarda la gestione dei procedimenti edilizi/urbanistici, l'efficienza delle proprie azioni, l'efficacia del controllo che esercita.

- Nel merito, la normativa del nuovo piano presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

- a) quantitativamente è molto estesa. Gli articoli sono 212 contro i 61 del Piano Astengo (230 pagine contro 43)

- b) qualitativamente presenta un intreccio continuo tra norme di carattere urbanistico generale con norme che intervengono su questioni molto più minute, relative alle tecniche e alle modalità costruttive, ai materiali, alle manutenzioni, in altre parole a norme tipiche dei Regolamenti edilizi.

Le NTA diventano "manuale tecnico": nelle 4 guide si forniscono indirizzi (pochi) e prescrizioni (molte), che "costringono" lo sviluppo progettuale all'interno di abachi prefissati e soluzioni già stabilite.

- A supporto di questo tipo di normativa, sta una lettura critica della situazione *attuale* (*la città degli ultimi decenni è brutta, malfatta, sciatta, senza manutenzione*), sulla base della quale si radica l'obiettivo del miglioramento (*E' necessario recuperare l'arte del buon costruire*).

- Sia la lettura che l'obiettivo sono, come enunciati generali, molto facilmente condivisibili, a qualsiasi livello di capacità critica.

Ma è proprio sicuro che per recuperare l'arte del buon costruire ("qui e ora") e la qualità urbana, la soluzione proposta sia giusta? E' cioè sicuro che aumentando le norme, Bergamo diventi più bella e meglio costruita?

Soprattutto aumentando le norme di questo genere, cioè quelle che prescrivono le soluzioni, indicandole o una volta per tutte, oppure sotto forma di abaco, oppure sotto forma di ristretta rosa di possibilità all'interno della quale scegliere? E questo anche in settori come quello della conservazione e del restauro che sono per eccellenza caratterizzati da una continua evoluzione della ricerca, tale per cui, le tecnologie e modalità di intervento, mutano da un anno all'altro? Tant'è che il CNR e l'Istituto Centrale per il Restauro, che si occupano attraverso le commissioni Normal di ricerca ai massimi livelli in questo campo, producono documenti sulle metodologie degli interventi di conservazione in termini di "raccomandazioni", sottoposte ad un continuo aggiornamento in base all'avanzamento della ricerca e sottolineando, sempre, la necessità di adattare le metodologie, all'infinita specificità degli interventi.

· I dubbi sono molti. Se è facilmente condivisibile la lettura critica e l'assunto che la Bergamo moderna è spesso brutta e malfatta, è altrettanto facilmente dimostrabile che ciò non è il risultato dell'assenza di norme, ma al contrario, è il prodotto, spesso assolutamente speculare, di un panorama normativo che è andato via via allargandosi

in modo “abnorme”, sostituendo al pensiero sulle cose l’osservanza alle norme.

- E’ innegabile che la città brutta e malfatta è, nella stragrande maggioranza dei casi, una città a norma, e che proprio nelle norme e in nient’altro che queste, trova la legittimità e il senso della propria esistenza ed è molto facilmente verificabile come, proprio in nome dell’enfasi normativa, si sia marginalizzata non solo la capacità di produrre qualità, ma, ancora più grave, la capacità di riconoscerla, per cui la vera qualità è, al giorno d’oggi la destrezza nel muoversi all’interno dei meandri delle norme e della loro gestione.

- E questo quando è noto che la parola d’ordine dei modelli più evoluti di democrazia e in generale dei modelli più avanzati di organizzazione dei sistemi sociali è ricerca dei meccanismi che premino e valorizzino le competenze, per riportare l’individuo, qualsiasi ruolo egli svolga, al tema centrale della sua responsabilità?

- E chi può infatti negare che, proprio nell’eccesso di norme spesso contraddittorie e nella mancanza di adeguati meccanismi di gestione, si sia sviluppata, insieme al noto malcostume generale, quella progressiva burocratizzazione che è l’opposto della qualità del pensiero e dell’intelligenza, intesi come capacità di risolvere i problemi cogliendone prima di tutto, di volta in volta, la specificità?

- Quale ipotesi logica ci autorizza a pensare che aumentando le norme, “qui e ora”, migliori la qualità? Mantenendo nel contempo la stessa struttura degli enti di controllo, gli stessi uffici, con i funzionari

che già lavorano in situazioni di profonda frustrazione, demotivati, oberati da un quadro legislativo già opprimente e contraddittorio in cui è ormai impossibile costruire una visione globale e responsabile dei problemi?

- Preoccupa fortemente la distonia evidente tra le procedure previste dalla NTA del Piano per gli interventi (art. 45) e la legislazione statale emanata negli ultimi anni, a partire dalla L. 241/90 fino al DL 30/96, che ribadisce la necessità primaria di attuare meccanismi di “sburocratizzazione” e snellimento delle procedure.

- Come si pensa di risolvere la questione reale della gestione, in un Comune in cui, già al momento attuale, il parere su una pratica di recinzione può costare fino a 2 anni di attesa e prevede l'intervento di più di 50 persone (tra membri di commissioni varie e funzionari), con enormi sprechi sociali e con risultati tutt'altro che soddisfacenti?

- Si è consapevoli del fatto che, secondo la normativa del nuovo Piano, si dovranno chiedere autorizzazioni anche per la tinteggiatura e riparazione dei serramenti, per la riparazione e sostituzione dei pavimenti, dei pluviali, e dei canali di gronda, per la ricorritura dei tetti e la tinteggiatura delle recinzioni? E questo mentre contemporaneamente il D.L. 30/96, a conferma di una tendenza ormai stabile della legislazione nazionale, definisce una lunga lista di interventi edilizi per cui è possibile semplicemente comunicare l'inizio dei lavori e che include categorie di intervento assai più complesse? (restauro, risanamento conservativo, box interrati?)

1.6 - - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La valutazione dell'apparato normativo di un Piano Regolatore Generale attiene di necessità la verifica di tre ordini di questioni:

- gli indirizzi culturali e i contenuti disciplinari;
- l'impostazione metodologica;
- i gradi di operabilità.

Dal punto di vista culturale e disciplinare:

La normativa si correla alle premesse e agli elementi fondativi del Piano Regolatore, così come descritti nelle varie relazioni e ne costituisce una conseguente applicazione.

Infatti non si può non notare un forte squilibrio tra l'attenzione alla disciplina prevista per i nuovi interventi di edificazione - sia a livello di Progetti Norma che di puntuali interventi a volumetria definita - rispetto alla forte genericità della disciplina delle aree costruite (per le quali il Piano si prodiga in pronunciamenti e dichiarazioni sulla "*centralità di una rinnovata riflessione sulla conservazione della Città*") in cui la Normativa infatti si limita a individuare una - a volte discutibile - definizione dei possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente e ad attribuire a vaste aree urbane costruite una categoria edilizia di intervento, sottovalutando il fatto che all'interno di tali aree sono spesso presenti situazioni edilizie e architettoniche estremamente diversificate, con gradi di qualità fisica, funzionale molto dissimili e con diversa capacità di connotare il contesto urbano che contribuiscono a definire.

Queste realtà edilizie molto dissimili vengono pur tuttavia disciplinate all'interno di un'unica categoria di intervento edilizio che perciò risulta spesso non correttamente rapportata alla realtà di ciascun manufatto (senza la pur minima valutazione di indicazioni progettuali sul contesto che risulterà alla fine dalla sommatoria dei singoli indistinti interventi sugli edifici).

Si tratta di una assai discutibile utilizzazione di previsioni e prescrizioni di intervento che sono più tipiche della scala del Piano Particolareggiato (e che perciò richiederebbero analisi di dettaglio ben più approfondite) e che invece vengono applicate su contesti letti e disciplinati alla scala del P.R.G.

Ciò quindi determina il contrasto tra le indicazioni di intervento (che, come si è detto, sono dettagliate dalla Norma in termini edilizi e in sottocategorie di singole operazioni sulle varie componenti dell'edificio) e la loro attribuzione indiscriminata ad ambiti urbani a volte di grande dimensione, senza una reale verifica degli esiti che tale disciplina verrà a determinare sui singoli edifici.

Sotto il profilo metodologico:

Appare condivisibile un'impostazione che, oltre alla definizione dei caratteri e delle possibilità degli interventi, si sforzi di rendere chiari anche i contenuti degli elementi sui quali si imposta la struttura del Piano e i contenuti dei termini fondamentali del linguaggio delle Norme, fattori che costituiscono certamente un indirizzo importante per la comprensione complessiva della filosofia stessa del Piano.

Meno convincente appare invece il non aver dato una struttura normativa organizzata e sistematica per quanto concerne i Progetti Norma, la cui disciplina è disseminata in vari titoli e in vari punti del corpus normativo facendo in questo modo perdere l'inquadramento complessivo dell'articolazione e dei caratteri della regolamentazione dei progetti norma i quali costituiscono - per contro - uno dei capisaldi fondamentali della struttura del P.R.G.

La gestibilità delle Norme:

gli aspetti più importanti sui quali necessita un approfondimento e una attenzione assoluta sono comunque quelli della reale "gestibilità della Norma".

Sotto questo aspetto pare di poter osservare che molte Norme tanto sono chiare nell'enunciare concetti, tanto risultano inefficaci nel garantire quegli elementi oggettivi di lettura che consentono una chiarezza interpretativa nella fase di gestione.

In altri termini non è sufficiente che la Norma sia chiara nelle finalità, ma deve essere il più possibile inequivocabile nei suoi contenuti di disciplina degli interventi e quindi nelle modalità di applicazione.

In questo senso molta parte del testo normativo appare sviluppata in modo discorsivo e quindi efficace per la comprensione dei concetti ispiratori ma non sufficientemente formulata con "linguaggio tecnico-giuridico" e quindi non efficace per la chiara cognizione degli strumenti, dei parametri e delle modalità di riferimento operativo che sono gli elementi necessari per la traduzione della Norma in un progetto che ad

essa si rapporti e di essa sia la traduzione coerente sotto il profilo del rapporto di conformità.

Le Norme possono essere suddivise in cinque gruppi:

- Norme generali (4);
- Norme definitrici (32);
- Norme illustrative (27);
- Norme declaratorie (15);
- Norme operative (29).

A queste si aggiungono, con una categoria a sé stante, gli oltre 100 articoli delle guide, sui quali si farà una valutazione separata.

Pare importante in questa sede porsi la questione dell'utilità e dell'efficacia delle parti "illustrative" e "declaratorie" delle Norme (circa 40 articoli).

Si tratta di elementi che possono in qualche modo generare fattori di dubbio o di confusione agli effetti della loro utilizzazione per la verifica delle possibilità di intervento definite dal corpus normativo.

In particolare le Norme declaratorie affermano principi che dovrebbero costituire la "premessa per la formazione di un testo normativo" e non invece essere parte del testo stesso in quanto non specificamente utili alla "attuazione" del Piano che è la finalità precipua delle Norme.

Allo stesso modo molte delle Norme illustrative appaiono più tese a spiegare le finalità o i criteri con cui è stato approntato il progetto di Piano che ad indicare elementi utili alla utilizzazione della Norma, intesa come elemento di "trasferimento" delle indicazioni contenute nelle tavole

(simboli, grafici, ecc.) in atti progettuali e operativi concreti, la cui non conformità alla Norma ha gravi risvolti sanzioni amministrative e penali.

Se così valutato l'insieme delle Norme viene ad assumere una doppia forma quella di un testo normativo che a sua volta contiene al proprio interno una sorta di "relazione" sui principi ispiratori e sulle scelte metodologiche cui si aggiungono (o si mescolano) "Norme definitorie e Norme operative".

Sembra opportuno - a titolo di esemplificazione - richiamare alcuni degli elementi che più evidentemente consentono di chiarire i concetti sopra esposti:

1. una Città articolata per "Sistemi" e non più per "Zone omogenee".

In questo senso, nella normativa, viene data la definizione di "Sistema" e parrebbe legittimo ritrovare nei 208 articoli delle Norme una significativa presenza di indicazioni normative atte a "tradurre in sistema" gli elementi costitutivi e le componenti del Piano.

In realtà esaminando la struttura normativa di ogni sistema, così come definita nella "Parte Terza" per ciascuno di essi è facile rendersi conto che, nella sostanza, il "Sistema" si riduce alla definizione delle proporzioni percentuali tra la destinazione (uso) prevalente e le destinazioni (usi) accessorie previste o escluse.

Tutti i richiami al sistema di appartenenza hanno - nella sostanza - questa unica valenza e quindi appare con estrema evidenza da

un lato la coincidenza del concetto di "Sistema" con il più tradizionale concetto di "Zona" a destinazione prevalente e, dall'altro, emerge la difficoltà di comprendere se e dove la disciplina dei sistemi all'interno della normativa e all'interno del progetto esca da una mera questione nominalistica per configurarsi come insieme di Norme atte ad articolare e correlare traducendole in "sistema" le varie parti della Città nelle quali è prevista una destinazione prevalente (residenziale, produttiva, verde, ecc.) e che invece appaiono come semplici luoghi fisici con analoghe funzioni - pubbliche o private - prevalenti.

Peraltro - anche se il criterio di valutazione quantitativa non è certo il più opportuno - in questo caso appare efficace per la comprensione di quanto sopra: sul corpus normativo, di oltre 200 articoli, le Norme sui sistemi dei luoghi centrali, sul sistema della residenza, sul sistema della produzione si riducono a 15 articoli che disciplinano complessivamente tutto lo sviluppo edilizio della Città. Di questi 15 articoli: 9 sono di carattere meramente illustrativo o elencativo e non hanno alcuna rilevanza agli effetti dell'introduzione di elementi organizzativi o di indirizzo gestionale e operativo dei sistemi intesi come elemento strutturale del Piano. Restano in tutto 6 articoli (usi e disciplina degli usi) che, come già ricordato, si limitano ad individuare le funzioni principali, le funzioni accessorie e i loro rapporti percentuali.

2. Come già si è detto tutta la disciplina sulla Città costruita si limita a definire destinazioni d'uso prevalenti individuate per "edifici o aree" (peraltro senza una precisa indicazione di quali siano i casi in cui la prevalenza vada valutata sull'edificio e quali quelli in cui la prevalenza vada valutata sull'intero comparto).

Questa normativa sui tipi di intervento articola con estrema minuzia la casistica delle operazioni edilizie (ricomprensibili all'interno di uno dei tipi di intervento già individuati dalla Legge 457 ma, in alcuni casi, diversamente definiti dal P.R.G.) e si limita a imputare a specifiche operazioni edilizie l'intera gestione della Città costruita, intervenendo su di essa prevalentemente in modo meramente denotativo, senza alcuna proposta che non sia semplicemente o prevalentemente riferita a valutazioni sul solo aspetto esteriore degli edifici o - peggio - alla "sensazione sincretica" - e quindi generica - dell'immagine urbana derivante dalla loro sommatoria all'interno di un ambito assunto nella sua globalità.

3. Si è già detto, ma pare opportuno richiamarlo nuovamente, del fatto che esistono termini e definizioni non utili alla comprensione del testo normativo ma limitati ad una descrizione illustrativa (vedi ad esempio l'art. 52 con l'indicazione di "Città per addizione" e "Città per aggiunta" di cui mancano le definizioni e che comunque non appaiono utili a comprendere una diversificazione delle modalità complessive, dei criteri e delle

finalità degli interventi). Per converso vi sono termini usati all'interno dell'articolato che non trovano la propria definizione nel Titolo II° "linguaggio del Piano".

Infine non si può non rimarcare che in alcune delle definizioni sui cosiddetti "termini di uso corrente" non è chiaramente comprensibile fin dove alcuni di questi termini abbiano valore di definizione e fin dove siano indicazioni di modalità attuative.

4. La normativa trascura pressoché completamente la disciplina delle attività agricole intese come elementi di un settore economico comunque non insignificante della Città ma soprattutto come fattori di trasformazione fisica e morfologica in termini edilizi delle aree agricole. Infatti mentre si assiste a una ridondante indicazione di modalità di conservazione e di regolamentazione del verde, mancano del tutto indici, parametri e limiti per i manufatti necessari alla conduzione dell'attività agricola.

La nuova edificazione a fini agricoli non ha quindi una propria disciplina se non per quanto concerne le serre, per le quali peraltro appare più una preoccupazione - giustificatissima - di ordine ambientale che una valutazione di correlazione di questi fattori con le esigenze delle attività dell'imprenditoria agricola pur presente anche nelle zone più delicate del territorio.

Non vi è alcun rapporto con la Legge Regionale 93 con il grave risultato che in mancanza di indicazioni del P.R.G. prevarrà questa

disciplina che consente interventi pesantissimi sia sotto il profilo strutturale che infrastrutturale.

5. Rispetto a contrasti con norme di Legge o di regolamenti vigenti possono essere richiamate varie parti della normativa. Per tutte si ricorda in questa sede solo la presenza di alcuni contrasti con il Regolamento Edilizio. E a questo proposito non pare assolutamente sufficiente - ed è, anzi, di non secondaria gravità - il fatto che il Piano richiami semplicemente, nelle norme finali, la necessità di adeguare il Regolamento Edilizio per le parti in contrasto perché ciò significa, sotto il profilo operativo, la presenza, per un periodo di tempo illimitato, di due norme della medesima Amministrazione che si contraddicono e creano evidenti difficoltà di gestione e di operatività di cui non risulta sia stata valutata la reale portata, o quanto meno non ne è stato dato conto in alcun punto della relazione di Piano.

Infine pare opportuno sottolineare il grave rischio che elementi di difficoltà già emersi e noti nella fase di preadozione possano affidare la loro soluzione alla presentazione di emendamenti.

Ne è la riprova l'emendamento presentato con l'art. 209 nella precedente adozione nel quale si prevedeva la totale trasposizione all'interno del P.R.G. della Variante di Boccaleone dimenticando che tale Variante è redatta in modi, con grafia e simbologia del tutto dissimile da quella dell'attuale P.R.G. così come la Variante 29 fa riferimento al contesto normativo del Piano Astengo.

Ciò vorrebbe dire che alle legende del P.R.G. dovrebbero aggiungersi quelle del Piano Astengo e alle Norme del Piano dovrebbero aggiungersi quelle del Piano Astengo per consentire la gestione della Variante salvo che i contenuti della Variante vengano trasposti graficamente e normativamente con la simbologia e la terminologia del nuovo Piano cosa che però deve avvenire prima dell'adozione per consentire a tutti gli interessati di poter comprendere l'effettiva corrispondenza della nuova grafia e della nuova normativa con i contenuti e le modalità di attuazione della Variante che viene confermata.

1.7 - LA PEREQUAZIONE

Per misurarsi con il regime immobiliare, il Piano non affronta il problema dell'esigenza perequativa con la tutela degli interessi immobiliari diffusi capillarmente, e non garantisce i principi di eguaglianza nella fase di attuazione, adombrando perciò il rischio che poche grandi trasformazioni - i Progetti Norma - possano compromettere il valore della proprietà diffusa.

Non tutti i terreni si trovano nelle stesse condizioni giuridiche e urbanistiche e sono evidenti le disparità di trattamento fra proprietà immobiliari oggettivamente concorrenti, come le aree sottoposte a PN, quelle a volumetria definita, le aree a verde e/o per attrezzature, le aree R1, R2,

2 - parte seconda: OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

2.1 -LA INTELLIGIBILITA' DEGLI ELABORATI DI PIANO -

GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA'

(vizi formali-errori ed omissioni di stampa-errori di riproduzione-errori di testo)

(numero 7 osservazioni da 2.1.1 a 2.1.7)

2.2 - IL LINGUAGGIO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO

(numero 13 osservazioni da 2.2.1 a 2.2.13)

2.3 - LA DISCIPLINA DEI SISTEMI

(numero 8 osservazioni da 2.3.1 a 2.3.8)

2.4 - LE NORME TRANSITORIE

(numero 2 osservazioni da 2.4.1 a 2.4.2)

2.1 L'INTELLIGIBILITA' DEGLI ELABORATI DI PIANO, VIZI FORMALI, OMISSIONI DI STAMPA, ERRORI DI TESTO, ERRORI DI RIPRODUZIONE ED ASPETTI DI LEGITTIMITA'

(numero 7 osservazioni da 2.1.1 a 2.1.7):

2.1.1 OSSERVAZIONE:

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

a) La lettura puntuale di quanto oggetto del "Titolo I-Disposizioni generali" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. coordinata con la lettura degli elaborati testuali e grafici elencati nell' Art.1-Elementi costitutivi del Piano Regolatore generale" alla luce della documentazione effettivamente depositata e consultabile presso la Segreteria Comunale in sede di pubblicazione del progetto di Piano Regolatore Generale, pone di fronte ad una realtà di difficoltosa e spesso incongrua o controversa comprensione. Inoltre alcune scelte normative o progettuali o parametriche, complicate dalla incertezza ed a volte erroneità od omissività della edizione fanno insorgere motivati vizi o dubbi di legittimità.

b) È facilmente verificabile che quanto oggetto degli elenchi riportati nel detto art. 1 delle N.T.A. pone seri problemi di corrispondenza, nei titoli e nei contenuti, con gli elaborati descritti nello stesso elenco che sono destinati a costituire il nuovo P.R.G. È altrettanto facilmente verificabile che il tipo di edizione e le modalità di stampa e di riproduzione degli elaborati testuali e grafici e soprattutto il tipo e la quantità della

simbologia impiegata, il tipo di retinatura, la scala grafica (spesso errata) e la molteplicità degli elaborati, pongono dei seri problemi interpretativi e di corretta lettura delle tavole grafiche e del testo delle N.T.A. Il problema del livello e delle modalità d'interpretazione attraversa una larga parte della N.T.A. e degli elaborati grafici e nello specifico crea una indeterminatezza tale da inficiare spesso la reale operatività del Piano, determinando comunque sempre seri problemi di legittimità, tali da porre il problema come uno dei nodi da sciogliere. La risoluzione grafica, spesso rudimentale e talvolta talmente indifferenziata da risultare fuorviante, delle basi di disegno sulle quali vennero inserite le perimetrazioni e le simbologie, la rozzezza di riproduzione delle stesse perimetrazioni e simbologie rendono ancora meno "certa" la "intelligibilità" del documento e peggiorano le condizioni di legittimità operativa dello strumento urbanistico stesso. Infine la molteplicità degli elaborati (a scala, simbologia, retinatura e modalità di resa grafica difformi e talvolta contrastanti) che si sono resi necessari per innestare sull'impianto "per obiettivi" del Piano Regolatore Generale, esaltato dalla adozione dei "Sistemi", in sostanza, per innestare su uno strumento a scala eminentemente urbanistica avanzata, una dettagliatissima prefigurazione della realizzazione a scala quasi edilizia di numerosi comprensori con elaborazioni progettuali che attraversano l'intera gamma della strumentazione attuativa ed edilizia urbanistica rende ingestibili anche le parti di Piano più immuni dai vizi di indeterminatezza soprarichiamati e rende persino impossibile formulare

delle "osservazioni" sensate perchè mancava "conoscibilità" della "norma" sulla quale esercitare quell' apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del Piano" che la Legge assegna agli Enti ed Associazioni interessati e quindi a questi Ordini Professionali.

Nelle Osservazioni che seguono e nei tabulati allegati sono elencati, illustrati e motivati i vari vizi di forma, gli errori di stampa o di riproduzione i vizi di inintelligibilità, che si traducono in carenza di legittimità, limitando l'elencazione a quelli che appaiono di carattere più generale e di maggior impatto per il corretto svolgimento della professione. Tutto questo è finalizzato esclusivamente allo scopo di ottenere che le norme ed i vincoli dettati dal P.R.G. siano perfettamente costituiti, siano legittimi, chiari e intelligibili senza ambiguità, siano completamente trasparenti come voluto dalla nuova legislazione in materia. Siano cioè interpretabili da chiunque possieda il bagaglio di conoscenze necessario per l'iscrizione agli albi professionali, senza necessità di interpreti e senza possibilità di applicazioni discrezionali o deroghe, che non siano specificatamente consentite dalle Leggi (quando una prescrizione assume forma di legge o di regolamento l'atto che si discosta dalla norma diviene deroga, una norma che ammetta applicazioni discrezionali, contiene licenza di deroga), senza possibilità infine di applicazioni discriminatorie o viziate da disparità di trattamento nei confronti di chiunque od in qualunque situazione. L'intervento degli Ordini professionali è legittimato dal fatto che, se i detti vizi rimanessero presenti nel testo della norma esporrebbero i professionisti operanti nel

settore edilizio-urbanistico ad immediato pericolo di sanzioni disciplinari od addirittura penali derivanti da possibili (anzi molto probabili) violazioni, involontarie e senza colpa, di norme che appaiono, anche ad un esame superficiale, incomprensibili ed inapplicabili. Detto intervento diviene addirittura "dovuto" nel momento in cui gli Ordini stessi sono chiamati, per Legge, a reprimere ogni atto in violazione di quelle norme commesso dai loro iscritti nello svolgimento di compiti di "persona incaricata di un pubblico servizio a norma della legge penale". Compiti che, con sempre maggior frequenza, il Legislatore od il Governo, assegnano ai professionisti tecnici. Appare per lo meno doveroso che lo stesso legislatore o gli organi delegati al potere regolamentare debbano formulare norme che "consentano" con sicurezza il corretto svolgimento di detti compiti. Si fa esplicita riserva di produrre ulteriori memorie integrative ed illustrative degli argomenti oggetto delle "osservazioni" oggetto del presente elaborato e con esplicita richiesta di ottenere audizione personale in sede di esame della "osservazioni" "stesse, dichiarando altresì la più ampia disponibilità alla collaborazione da parte degli organi istituzionali e degli iscritti agli scriventi Ordini Professionali.

2.1.2 OSSERVAZIONE:

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. (art. 1 delle N.T.A.)

L'art. 1 delle N.T.A. recita: "Art. 1 -Elementi costitutivi del Piano Regolatore generale" e continua "1. Il Prg è costituito dai seguenti elaborati:" segue un elenco di elaborati in parte propedeutici al Prg ed in

parte veri costituenti il Prg. Prosegue poi l'Art. 1 con: "2. Sono allegati illustrativi del Prg e ne forniscono l'interpretazione:" segue l'elenco di altri elaborati aventi veramente carattere di allegati.

La distinzione tra "elaborati costitutivi del Piano" ed "allegati preparatori" oltre gli "allegati illustrativi", già presenti nell'elenco delle N.T.A. è importante perchè il contrasto anche di una sola parte di un intervento edilizio od urbanistico con una delle norme o delle perimetrazioni di uno qualsiasi degli elaborati classificati come "costitutivi" del P.R.G. farebbe scattare l'applicazione "obbligatoria" delle "norme di salvaguardia" e, domani, a Piano approvato, tutti gli edifici e tutte le opere, anche quelli o quelle oggi esistenti e legittimamente realizzati, in base alla strumentazione urbanistica pregressa dovranno "uniformarsi" alle "prescrizioni" del nuovo Piano. Quindi, ove rimanesse l'attuale classificazione e formulazione, tutti gli edifici dovrebbero uniformarsi ad esempio anche alle tavole dello stato attuale, ancorchè, eventualmente, errate od omissive (per esempio gli edifici di collocazione o destinazione errata presenti nell'attuale stesura, od omessi nelle tavole allegate alla delibera di adozione ed, al limite, anche quelli realizzati dopo il rilievo ed impianto dell'aerofotogrammetrico relativo al P.R.G., risulterebbero abusivi e dovrebbero essere "adeguati" al nuovo P.R.G.). Ne discende che è importantissimo definire esattamente quali sono gli "Elementi costitutivi Piano" , quelli cioè che contengono le "norme" o i "vincoli" urbanistici, che dispongono per le nuove costruzioni o gli ampliamenti o le trasformazioni urbanistiche del futuro, quelle norme e vincoli che oggi

sono oggetto di salvaguardia e che domani sarà obbligatorio rispettare ed ai quali tutte le nuove opere si dovranno adeguare. Fermo restando che nessuna norma urbanistica può avere valore retroattivo o impedire il normale uso delle opere legittimamente costruite, o le manutenzioni, i restauri ed i risanamenti ed infine le ristrutturazioni edilizie fatte discende ancora che gli elaborati costitutivi del Piano debbono essere quelli resi obbligatori dalla Legge e dai regolamenti aventi valore di legge, nonchè quelli più dettagliati e di valenza attuativa che il Consiglio comunale ha adottato e voglia mantenere. non possono, per contro, essere definiti "elaborati costituenti del P.R.G." gli elaborati aventi valenza ricognitiva di stati di fatto o di diritto esistenti od aventi valore documentario o storico. Questi debbono, indubitabilmente, essere classificati come documentazione "preparatoria" del P.R.G.

Sono sicuramente "Elementi costitutivi del Piano" le Norme Tecniche di Attuazione, le tavole di Piano qui denominate Usi del suolo e modalità di intervento (43 tavole), gli elaborati grafici denominati Tavola delle zone omogenee, (3 tavole), le tavole denominate indici di edificabilità (tre tavole più una riassuntiva) (quelle tavole che risultavano mancanti nella prima pubblicazione)

sono sicuramente "Elementi costitutivi del Piano" gli elaborati denominati Tabella e planimetria della capacità insediativa e relativi standards, (questi elaborati che, pur enunciati nell'elenco, risultano tuttora mancanti), sono ancora "Elementi costitutivi del Piano" la tavola "Le zone di recupero" (n.1 foglio scala 1:10.000), la tavola

Perimetrazione del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della Legge 22.10.71, n. 865" (1 tavola 1:10.000) tavola resa obbligatoria dall'art. 15 della L.R. 51/75, ma qui non presente nell'elenco, mentre era presente tra gli elaborati depositati in segreteria.

Sono invece tavole od elaborati propedeutici al Piano o documentari o illustrativi o storici, tutti gli altri riportati nel punto 1 dell'art. 1. quali le 43 tavole denominate Planimetria dello stato di fatto, i quattro elaborati costituenti i Rapporti alle Autorità, la Planimetria di inquadramento del comune di Bergamo nel sistema dei P.R.G. dei comuni contermini la Tavola dei vincoli esistenti gli Estratti dagli studi di pianificazione territoriale e così continuando.

Conclusione: art. 1 delle n.t.a. dovrebbe essere riscritto precisando al punto 1 gli elaborati effettivamente costitutivi del piano, al punto 2 gli elaborati illustrativi ed interpretativi del p.r.g. ed al punto 3 gli elaborati "propedeutici" al p.r.g.

Gli elaborati "costitutivi" debbono essere suddivisi in "elaborati relativi allo stato di fatto" ed "elaborati costituenti il progetto di p.r.g." elencando sotto questo titolo esclusivamente gli elaborati a contenuto programmatico-normativo: perimetrazione del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della Legge 22.10.71, n. 865 / zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 / Tavola delle zone omogenee / indici di edificabilità / Tabelle e planimetria della capacità insediativa delle singole zone e relativi standards / Usi del suolo e modalità di intervento / Norme Tecniche di Attuazione

2.1.3 OSSERVAZIONE:

DISCORDANZA TRA I TITOLI RIPORTATI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART.1 DELLE N.T.A. ED I TITOLI RIPORTATI SUI SINGOLI ELABORATI

Nel tabulato qui allegato sotto la lettera A, cui si rimanda è riportato l'elenco dei titoli di cui all'art. 1 raffrontato con i titoli riscontrabili sulle tavole e sulle copertine dei singoli elaborati oggetto della pubblicazione e del deposito presso la Segreteria Comunale (prima e seconda pubblicazione).

CONCLUSIONE: si chiede che venga effettuata una attenta verifica della rispondenza tra la nominazione dei vari elaborati che costituiscono il piano.

2.1.4 OSSERVAZIONE:

VIZI FORMALI CONTENUTI NELL'ELABORATO INTITOLATO: BERGAMO / PROGETTO DEL NUOVO / PIANO REGOLATORE GENERALE / 24 LUGLIO 1995"

L'elaborato, costituente fascicolo unico, pluriargomento, contiene, tra gli altri testi informativi e frammiste agli stessi, le "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI BERGAMO" (N.T.A.). Le "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" (N.T.A.) sono, per il Piano Regolatore generale, il codice fondamentale contenente le

norme che precisano i caratteri e le limitazioni di zona, dettano i vincoli, i doveri, i diritti, i comportamenti degli operatori edilizio-urbanistici, nonché fissano gli standards da realizzare o da pagare e ne definiscono i comprensori di competenza. Per tale funzione preminente le norme in esse contenute devono essere ben individuate, di chiaro ed immediato reperimento.

Nel caso di specie, invece le N.T.A. sono contenute in detto fascicolo, intitolato come in epigrafe del punto 2.1. "Bergamo/ progetto del nuovo /piano regolatore generale/24 Luglio 1995", senza alcun accenno al fatto che in quel fascicolo si trovino le N.T.A.. Nell'elenco degli elaborati costituenti il Piano riportato nel punto 1 art. 1 delle N.T.A. il fascicolo è invece indicato con il titolo ancora più generico e fuorviante di "relazione illustrativa" (costituita dal 1° Rapporto:, 2° Rapporto:, 3° Rapporto:, 4° Rapporto:,)". Detto fascicolo, tra l'altro non contiene nemmeno tutto quello che viene dichiarato nell'elenco dell'art. 1

Conclusione: il "corpus" delle norme tecniche di attuazione deve essere enucleato dal contesto non strettamente normativo e sottoposto ad una impaginazione più chiara e comprensibile.

2.1.5 OSSERVAZIONE:

DIFFORMITÀ TRA I TITOLI RIPORTATI NELL'ELENCO DELL'ART.1 DELLE N.T.A. ED I TITOLI EFFETTIVAMENTE RIPORTATI SUI SINGOLI ELABORATI

Spesso gli elaborati e le tavole grafiche hanno titoli diversi da quelli riportati nell'elenco degli "elementi costitutivi del Piano", oppure contengono argomenti e testi od elaborati grafici diversi , così, per esaminare i più importanti:

a) la planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti può essere identificata nella tavola P.R.G. DELL'AREA METROPOLITANA

b) le 43 tavole in scala 1:2000 dello stato attuale e le 43 tavole, sempre in scala 1:2000 del Piano vero e proprio sui disegni non riportano alcun titolo, mentre nell'elenco dell'art. 1 sono rispettivamente denominate: planimetria dello stato di fatto" e Usi del suolo e modalità di intervento".

c) la tavola intitolata "perimetrazione del centro edificato, art. 18 L. 865/71, presente come disegno, non è presente nell'elenco di cui all'art.1 delle N.T.A.

d)le sei tavole in scala 1:1.000 che nell'elenco sono senza titolo, sui disegni riportano il titolo "BORGHI STORICI"

e) il fascicolo contenente le N.T.A., come già detto, è intitolato Bergamo / progetto del nuovo / Piano regolatore generale / 24 luglio 1995" nell'elenco è invece classificato sotto la lettera con la denominazione "Relazione illustrativa (costituita dal 1° rapporto ecc., 2° rapporto ecc., 3° rapporto ecc., 4° rapporto ecc.)" inoltre, contiene il solo 4° rapporto mentre degli altri rapporti sono ivi riportati i soli titoli ed indice (il testo dei rapporti 1°, 2° e 3° è riportato a parte in fascicoli monotematici), Il fascicolo contiene però in più rispetto al titolo le N.T.A.

senza citarle nel titolo e contenendole nella forma frammentaria e commista con gli altri testi.

f) le tre tavole in scala 1:5.000 + una in scala 1:10.000 (riassuntiva) intitolate "INDICI DI EDIFICABILITÀ" e contenenti i cartigli con indicati i limiti massimi di edificabilità, di altezza, in numero di piani e di rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, che non erano presenti nell'elenco di cui all'art.1 delle N.T.A. prima edizione, sono invece comparse nell'ultima edizione del fascicolo contenente le N.T.A. solo come tre fogli al 5.000 e non compare la tavola riassuntiva al 10.000

g) la Tabella e la planimetria della capacità insediativa e relativi standards, così denominate alla lettera I dell'elenco dell'art.1 punto 1. che dovrebbero trovarsi nella "Relazione illustrativa di cui al punto 5" non risultano reperibili né nel fascicolo della "Relazione" dove dovrebbero essere, né altrove.

h) La tavola in scala 1:10.000 intitolata "I sistemi" presente tra gli elaborati depositati in Segreteria, non risulta presente nell'elenco di cui all'art.1 delle N.T.A.

i) La serie di 5 tavole riunite sotto la lettera O dell'elenco di cui all'art.1 con il titolo cumulativo di: indici di edificabilità comparati con quelli del P.R.G. 1972 è invece intitolata come "Indici di edificabilità: altezze massime / Indici di edificabilità: rapporti di copertura massimi / Indici di edificabilità: indici massimi / Indici di edificabilità PRG 1969: rapporti di copertura massimi / Indici di edificabilità. Una sola delle tavole quindi è

comparativa col P.R.G. 1969 le altre quattro erano in origine "costitutive", sono ora "descrittive" del nuovo Piano.

Il gruppo di elaborati denominato "indici di edificabilità" ha già ingenerato confusioni ed erronee interpretazioni per il fatto che le tavole sembravano mancare tra gli elaborati approvati dal Consiglio Comunale e, di fatto mancavano, almenonell'elenco degli elaborati "costituenti il Piano" contenuto nell'art.1 delle N.T.A.a irreperibilità degli elaborati denominati nell'elenco degli "elementi costituenti il Piano "Tabella e planimetria della capacità insediativa e relativi standards" è un'altro dei vizi di fondamentale importanza generato dalla più volte stigmatizzata difformità di titoli tra l'elenco e gli elaborati ed aggravato dal disordine dell'elaborato denominato nell'elenco "Relazione illustrativa delprogetto del nuovo P.R.G. 30 12 1994 di cui al punto 5" elaborato che poi con tale titolo e con tale data non esiste tra gli elaborati approvati e depositati in Segreteria (e non esiste nemmeno un punto 5). Risultato dell'elaborato o degli elaborati fondamentali per la validità e l'applicabilità del Piano regolatore non è dato trovare traccia né nei fascicoli delle "Relazioni" dove avrebbero dovuto essere, né altrove.

Basti qui evidenziare il fondato dubbio che l'omissione di detto elaborato fondamentale costituisca fattore di nullità dell'intera procedura amministrativa di adozione del P.R.G.

Conclusioni: verificare assegnazione dei titoli ai singoli elaborati / verificare la corrispondenza del contenuto di ciascun elaborato al titolo ad esso assegnato / verificare la corretta trascrizione di

ciascun titolo nell'elenco degli elaborati costituenti od allegati al progetto di p.r.g.

2.1.7.OSSERVAZIONE :

VIZI FORMALI CONTENUTI NELLE N.T.A. Artt. 2:212

Le novantacinque pagine di estratti dai disegni di Piano, che sono poste ad illustrazione dei "Progetti norma", all'interno delle N.T.A., difficilmente potranno essere utilizzate come parte di un "testo normativo", sia perchè sembrano inutili essendo già in buona parte contenute nelle 43 tavole degli "usi del suolo e modalità d'intervento", sia soprattutto perchè sono riprodotte in scale spesso fantasiose, pur essendo dichiarate in scala 1:2000, sia infine perchè trattasi talvolta di fotocopie (spesso poco leggibili) tratte da fotografie o da schizzi mal riprodotti. Quello delle scale fasulle è un ulteriore grave vizio contenuto in detti elaborati che, come detto, difficilmente possono essere utilizzati come parte utile del Piano, giacché i disegni tecnici, per essere validi come "fonti di diritto" ed essere utilizzabili per una corretta localizzazione o perimetrazione degli interventi o dei vincoli, debbono essere redatti o riprodotti in scala esatta, con precisa indicazione grafica o numerica del rapporto di riduzione. Nel caso di specie invece la scala è esplicitamente dichiarata 1:2.000 ma il rapporto di rappresentazione degli estratti in oggetto è quasi sempre "diverso" dall'1:2.000: di molto o di poco ma sempre "diverso" e "casuale".

Qualora gli elaborati grafici cosiffatti dovessero essere considerati integrativi delle N.T.A. questi errori di riproduzione finirebbero col costituire una "falsa rappresentazione della norma" che potrebbe indurre in grave errore anche il più attento operatore chiamato ad interpretare la "norma" stessa, specie quando la diversità tra la scala dichiarata e la scala reale non sia macroscopica e quindi sia difficilmente riconoscibile. Tanta più confusione verrebbe poi indotta nell'interprete quando questi volesse dare fiducia alla precisazione riportata a pag. 9 del fascicolo in esame dove si dichiara: "... gli "estratti" sono qui riportati nella scala originaria» questa poteva essere l'intenzione, ma la realtà, come si è visto, è ben diversa.

CONSEQUENTEMENTE O LE PLANIMETRIE VENGONO ESCLUSE DALLE N.T.A. OPPURE DEBBONO ESSERE CORRETTI GLI ERRORI DI SCALA NELLE STESSE CONTENUTE.

Un altro gravissimo vizio di inintelligibilità è costituito dall'art. 194 "EDIFICI A VOLUMETRIA DEFINITA" costituito praticamente da un tabulato praticamente illeggibile sia per il carattere piccolissimo e con definizione grafica quasi nulla, sia per la mancanza di una effettiva legenda e di un testo esplicativo, sia infine perchè alcune postazioni mancano anche dei dati (sia pure illeggibili) ad es. il n° 111 (qui il numero è leggibile) manca completamente di tutto il resto; il n° 113 (si intuisce il n° perchè è due posti più avanti del 111) ha solo il nome della via e nient'altro; i sette od otto numeri successivi hanno solo il nome della via e la destinazione d'uso: "R1" ed "R", non hanno nient'altro, né

cubatura (la marca "mc" si intuisce, non si legge), né numero di piani, né tipo edilizio, né tipo d'intervento (se la sigla "P INT" che si intravede in epigrafe si deve intendere così).

Conclusione: il tabulato è integralmente da riscrivere, da completare, da spiegare e da definire con i soggetti che verranno chiamati ad operare.

2.1.7 OSSERVAZIONE :

VIZI CONTENUTI NELLE TAVOLE DI DISEGNO CLASSIFICATE "ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PIANO" (vds. elenco all'Art.1 N.T.A. punto 1.).

Vizio di fondamentale importanza è l'illeggibilità di parti sostanziali di molte tavole costituenti gli allegati illustrativi e interpretativi del Piano ed anche di alcune delle tavole dichiarate come "elementi costitutivi del Piano".

Nei due tabulati allegati sono specificati, per ogni voce di elenco, lo stato di leggibilità di ciascun elaborato planimetrico e di testo. In questa sede vengono riportate (in corsivo) le osservazioni conclusive, già riportate nei tabulati, completate con le considerazioni di carattere generale da esse derivanti e relative soprattutto agli elaborati classificati come "costitutivi" del Piano.

Per chiarezza di esposizione viene seguito l'ordine dei richiami riportati nei tabulati allegati.

(A) TITOLO SULL'ELENCO: Tavola dei vincoli (ai sensi della L.1497/39, 431/85, 3267/23, 1089/39 58/67 ecc. TITOLO SUGLI ELABORATI: "TAVOLA DEI VINCOLI URBANISTICI ESISTENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGAMO. VINCOLI POSTI DA LEGGI NAZIONALI E REGIONALI"

(B) TITOLO SULL'ELENCO: relazione illustrativa (costituita dal: 1° Rapporto: Un nuovo piano per Bergamo- febbraio 1993 / 2° Rapporto: Progetto "preliminare" del nuovo P.R.G. 15.1.94 / 3° Rapporto: Note alle osservazioni al progetto "preliminare" del nuovo P.R.G.- 26 maggio 1994 / 4° Rapporto: Progetto del nuovo P.R.G. (30.12.94) TITOLO SUGLI ELABORATI: Bergamo Progetto del nuovo Piano Regolatore Generale 24 luglio 1995.

Dovrebbe essere il documento (più volte citato nei punti precedenti) fondamentale del P.R.G. ma di fatto rimane degradato a documento illustrativo della evoluzione "storica" dell'iter formativo del Piano. Già nel titolo o nei titoli è declassato a Relazione illustrativa vedasi lettera dell'art.1 punto 1. delle N.T.A. od a 4° Rapporto: Progetto del nuovo P.R.G. 30.12.94 vedasi sempre lettera dell'art.1 punto 1. delle N.T.A. (art. 1 delle N.T.A. che, per definizione delle stesse N.T.A. costituisce l'elenco ufficiale degli "elementi costitutivi ed interpretativi del PRG). Trattasi in realtà di un riciclaggio, senza mutamenti di forma e di contenuti del citato 4° Rapporto cui è stato semplicemente adattato il titolo e modificata la data adattandola a quella della 2a adozione del PRG.

Non risultano adeguate alla nuova dignità di "norma" né la forma, né il contenuto che sono sostanzialmente quelli del 4° Rapporto nel quale le N.T.A. erano contenute come proposta da esaminare, completare, trasformare ed infine enucleare in un testo da far assurgere a "norma". Tutto ciò rimase "in pectore" e l'elaborato risulta monco, ingarbugliato e contraddittorio ed omissivo come già diffusamente detto ai precedenti punti.

(C) TITOLO SULL'ELENCO: -La struttura del piano TITOLO SUGLI ELABORATI: LA STRUTTURA DEL PIANO: I SISTEMI: non è leggibile a causa della totale mancanza di legenda e di alcune retinature a scala di grigi, tra loro confondibili.

Le tre tavole in esame dovrebbero difatti, come enunciato nel titolo delle tavole stesse, identificare gli "insiemi di luoghi (spazi aperti e edifici) che nel loro insieme assumono un ruolo peculiare all'interno della città e nei quali sono ospitate in modo prevalente determinate funzioni" (N.T.A. Art.4, 1° capov.). Poiché "ogni sistema si riferisce a diverse parti di città non necessariamente contigue" (ivi 2° capov.) le tavole stesse dovrebbero identificare chiaramente i cinque sistemi L, V, R, P, M, che "nel loro insieme coprono l'intero territorio comunale" (ivi 2° capov. 2a frase) e dovrebbero delimitare altrettanto chiaramente i "materiali "puntuali" (come una chiesa, un supermercato, un giardino, un parcheggio), i materiali "lineari" (come un viale alberato, una banda, una strada commerciale, un'urbanizzazione lungo una strada) ed i materiali "areali" (come un parco, un quartiere residenziale, una zona industriale,

ecc.), dovremmo avere delle tavole con cinque campiture tra loro ben caratterizzate e distinguibili, correlate con le 5 tavole tematiche contrassegnate con la lettera B nell'elenco di cui all'art.1 punto 2. delle N.T.A.

Purtroppo in queste tavole manca la legenda, ed esaminando i disegni di notano più di cinque campiture (ché tante, come testé visto, avrebbero dovuto esservene qualora le campiture avessero voluto contrassegnare l'appartenenza delle singole zone aduno dei cinque sistemi), al contrario invece (e ciò appare completamente fuorviante) si constata che le campiture non si riferiscono ai "sistemi" che pure danno il titolo alle tavole. Infatti ad esempio molti "materiali areali" appartenenti al "sistema della produzione" hanno la stessa retinatura delle zone contigue appartenenti al "sistema della residenza"; molti "materiali puntuali" od "areali" appartenenti al "sistema dei luoghi centrali" non hanno alcuna retinatura o particolare grafismo che li distingua dai contigui appartenenti invece al "sistema della residenza" (forse la presenza di una congrua legenda esplicativa avrebbe potuto dare un senso a questa tavola). Né possono aiutare l'interpretazione le tavole cosiddette "interpretative" del gruppo tematico elencate nel punto 2. dell'art.1 delle N.T.A. perchè queste hanno il difetto dell'assoluta inintelligibilità più sotto descritto alle lettere (G) (H) e (I) sono stampate in una scala dimezzata e per sagome quasi totalmente coprenti, per cui riescono impossibili anche i raffronti per sovrapposizione e trasparenza.

Ne deriva che i "sistemi" riescono inidentificabili

(D) TITOLO SULL'ELENCO: -Usi del suolo e modalità di intervento

TITOLO SUGLI ELABORATI: NESSUN TITOLO l'eccessiva mole di informazioni e di retinature concentrate in alcune zone (particolarmente le zone « PN » o le zone « ne ») a causa anche della tecnica grafica impiegata che implica la sovrapposizione di trasparenti, rende molti simboli pericolosamente illeggibili o indecifrabili.

Anche la cartografia di base del nuovo P.R.G. che si articola in ben 43 tavole in scala 1:2.000 non è esente da pericolose ambiguità e sarà fonte di incertezze e difformità interpretative e potrà dar luogo a contenzioso giudiziario sia nei confronti della PP.AA. che in maggior misura tra privati. Sarà quindi fonte di possibili rischi professionali tutte le volte che il tecnico nell'esercizio della professione sarà chiamato ad applicare le prescrizioni ed a realizzare le previsioni del Piano. Moltissimi cartigli o simboli risultano assolutamente illeggibili o irriconoscibili o confondibili con altri aventi valenza anche opposta. Molti retini o campiture sono quasi uguali e quindi divengono irriconoscibili quando vengano sovrapposti alla cartografia ed ai simboli. L'effetto fondo grigio creato dalla diminuzione di trasparenza del supporto di base nelle zone di reiterate sovrapposizioni dei supporti per i singoli retini, per i cartigli, per i simboli, rende indistinguibile o illeggibile quel singolo simbolo o cartiglio o retino e quindi rende per quella zona impossibile la interpretazione delle previsioni e prescrizioni del Piano.

(E) TITOLO SULL'ELENCO: Tabella e planimetria della capacità insediativa e relativi standards TITOLO SUGLI ELABORATI: GLI

ELABORATI NON RISULTANO TRA QUELLI APPROVATI NÉ TRA QUELLI DEPOSITATI IN SEGRETERIA le varie tabelle sparse nel fascicolo "Bergamo Progetto del nuovo Piano Regolatore Generale 24 luglio 1995" e quelle contenute nel fascicolo "Analisi sulle dimensioni del Piano" non riescono a configurare un complesso di previsioni nemmeno approssimativo che possa in qualche modo ricondursi al titolo enunciato nell'elenco. Non esiste comunque nemmeno la planimetria dichiarata nell'elenco.

(F) TITOLO SULL'ELENCO: non presenti nel primo elenco; Indici di edificabilità (nel secondo elenco) TITOLO SUGLI ELABORATI: INDICI DI EDIFICABILITÀ Le tre tavole, costituenti un unico foglio, in scala 1:5.000 e la tavola al 1:10.000 non erano dichiarate nell'elenco dei documenti costitutivi del Prg contenuto nell'art. 1 delle N.T.A., né nel documento depositato in Segreteria per la pubblicazione, né in quelli posti in vendita. Pare che le tre tavole al 1:5.000 siano state aggiunte con un "errata corrige" rilasciato il 10 nov. (le pubblicazioni scadevano il 17 nov.), ma delle stesse non vi è traccia nel detto "errata corrige". Ulteriori gravi vizi di illegittimità sono costituiti dalla assoluta impossibilità di individuare la perimetrazione di molte delle zone ad indice omologo, essendo completamente illeggibile la cartografia di base sulla quale sono stati riportati i cartigli degli indici. Anche alcuni indici non sono leggibili. I cartigli degli indici mancano su numerosi comprensori ed in particolare mancano su quasi tutte le zone "produttive".

Una delle più gravi censure di inintelligibilità e di contraddittorietà riguarda proprio quelle tavole riportanti gli indici, affrettatamente aggiunte in avanzato corso delle pubblicazioni, tanto affrettatamente da aver dovuto ingrandire xerograficamente fino alla scala di 1:5.000 un originale già oggetto di multiple riproduzioni e quindi graficamente poco chiaro. Il risultato è evidente a chiunque esamini le tre tavole ingrandite: la cartografia di base sulla quale si appoggia la delimitazione delle singole zone alle quali applicare i valori parametrici di edificabilità, di superficie copribile, di altezza (in numero di piani) è divenuta completamente evanescente (si confondono le linee che indicano le vie con le linee sovrapposte di retature ormai indecifrabili, le delimitazioni degli isolati o dei comparti non sono più individuabili, spesso è persino impossibile essere certi della localizzazione di un certo luogo anche notissimo), le delimitazioni stesse delle singole zone sono praticamente indecifrabili. In sostanza le imperfezioni della reiterata riproduzione xerografica si sono enfatizzate rendendo inintelligibile e quindi inutilizzabile l'intera rappresentazione cartografica degli indici edificatori.

Un'altra censura deve riguardare le campiture a retini (rigature di vario spessore, giacitura o passo; punteggiature di vario spessore e densità; retature varie; velature in toni di grigio; ecc.) che si intravedono sovrapposte a quello che si intuisce della cartografia di base. Innanzitutto sono spesso indecifrabili, poi non sono supportate da una legenda che ne dia le valenze od i significati, infine non sembrano assomigliare a

nessun'altra campitura presente nelle tavole del Piano. Quale significato hanno? Quale significato potranno assumere agli occhi di un interprete di parte o interessato? Se non significano nulla le campiture o retinature vanno tolte, se debbono significare qualcosa questo qualcosa deve essere chiaramente precisato e le campiture o retinature debbono essere rese perfettamente leggibili e tra loro differenziate.

(L) TITOLO SULL'ELENCO: Tavola delle zone omogenee (ex D.I. 1444/68) TITOLO SUGLI ELABORATI: TAVOLA DELLE ZONE OMOGENEE EX D.I. 1444/68: Anche questa tavola che all'esame diretto appare accettabile, non è esente da vizi, tanto che nel tabulato allegato, più volte citato, è stato dichiarato: La perimetrazione non ha però alcun significato pratico non essendo completata nella legenda e nemmeno in nessun altro elaborato correlato alla presente perimetrazione, con i consequenziali rapporti di standard (inesistenti nel Piano, vds lett. (L)) ed indici di edificabilità, (prima assenti, poi presenti, ma riferiti, pare, ad altre perimetrazioni, vds lett. (N)).

(G) (H) e (I) TITOLO SULL'ELENCO: TITOLO SUGLI ELABORATI: , tavole illeggibili ed inutilizzabili per la interpretazione del Prg, al quale scopo sono finalizzate (vedasi preambolo all'art. 2 delle N.T.A. sopra riportato).

Perché il Piano possa conseguire con equità e nel rispetto delle legalità il fine che la Legge assegna alla pianificazione urbanistica generale, è necessario che le tavole grafiche siano perfettamente leggibili, che le zone o gli aggregati di immobili ai quali applicare vincoli ed indici di

edificazione o di destinazione siano perfettamente perimetrati, che le delimitazioni, i coefficienti, le percentuali, i rapporti ed in genere tutti i parametri siano di certa ed univoca interpretazione e localizzazione.

Le planimetrie oggetto della presente sezione, che costituiscono le tavole "illustrative ed interpretative del PRG", sono, al contrario, illeggibili e spesso di impossibile interpretazione.

Le tavole in esame sono realizzate mediante copiatura eliografica in bianco e nero da originali colorati. Oltre la perdita di precisione dovuta all'assenza delle informazioni cromatiche, la traduzione in bianco e nero mediante eliografia comporta delle distorsioni riproduttive macroscopiche dovuta al diverso assorbimento dei raggi eliografici artificiali da parte dei diversi colori (ad esempio il giallo e tutti i colori contenenti il giallo danno nelle copie tonalità uguali di nero della stessa tonalità data dal nero o dal verde o dal marrone).

In particolare nella tavole riguardanti gli "indici di edificabilità" troviamo che l'altezza massima consentita (6 piani) e l'altezza minima (fino a 3 piani) hanno la stessa tonalità quasi nera; che le zone a rapporto di copertura massimo consentito (1/2) hanno lo stesso nero delle zone a rapporto di copertura minimo (fino ad 1/5) che nella tavola "indici massimi" gli indici 1,5 - 1,66 - 2 - 2,5 risultano rappresentati con la stessa tonalità nera, che gli indici 0,33-0,5 - 0,66-0,75 - 1 sono rappresentati con la stessa tonalità di grigio scuro ed anche l'ultimo indice (1,22:1,33) è poco discosto da detto grigio scuro.

Ultimo esempio sulla tavola intitolata "STANDARDS DI FATTO E DI PROGETTO" le sagome rappresentanti gli standards di ogni tipo sono assolutamente nere uniformi sia che si tratti di opere già esistenti, sia che si tratti di opere in progetto.

Infine l'assenza (su tutte le tavole) della riproduzione della cartografia di base rende impossibile la determinazione della esatta localizzazione e perimetrazione degli interventi.

La motivazione della censura appare già sufficientemente chiara da quanto soprariportato, ne discende che le tavole dovrebbero essere totalmente rifatte con una tecnica che tenga conto del metodo di riproduzione che verrà usato e soprattutto evitando di riprodurre eliograficamente originali redatti a colori.

2.2 LINGUAGGIO E ATTUAZIONE DEL PIANO

(numero 13 osservazioni da 2.2.1 a 2.2.13)

2.2.1 OSSERVAZIONE:

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Il linguaggio del Piano è un tema complesso ed affascinante. L'approccio che viene proposto è di sicuro interesse, sia per la novità dei processi che innesca, ma anche e soprattutto per gli strumenti di analisi e di indagine dei fenomeni urbani che mette in campo.

La lettura del "progetto preliminare del P.R.G.", anche ad uno sguardo non approfondito, lasciava intendere futuri sviluppi, accompagnando il

lettore su di un sentiero di fascinazione, dove la rigida maglia dello zoning veniva abbandonata per seguire nuovi percorsi.

Il passaggio alla fase successiva, cioè alla stesura vera e propria del Piano, mostra uno iato. La redazione delle tavole, la stesura delle norme nelle quali "lo spessore delle parole è reso minimo al fine di rendere minima la latitudine interpretativa" ed abbandonando il "ricorso a linguaggi e retoriche differenti", ci consegnano un progetto di piano non solo di difficile lettura, ma di cui sfuggono le regole grammaticali. Forse la difficoltà sta nella non comprensione di queste regole e nel fatto che non sono spiegate ma assunte come dato finale di percorsi ignoti. La definizione di "principio insediativo" dovrebbe funzionare come nucleo teorico generatore di senso applicata alla lettura dei progetti norma. Da qui dovrebbero essere gettati fasci di luce chiarificatori riguardo alle scelte localizzative, agli orientamenti generali insiti in ogni P.N., tanto più illuminanti quanti più le scelte operate entrano nel dettaglio progettuale. Di questo percorso non v'è traccia. Non è dato capire il perchè di una scelta piuttosto di un'altra.

Lo stesso discorso può essere applicato agli edifici a "volumetria definita" dove non è chiaro quali siano stati i meccanismi con cui sono stati posti in essere, quali siano state le regole che hanno presieduto alla loro individuazione sul territorio e definizione precisa in termini parametrici.

Se si considera che la quasi totalità della nuova edificazione si trova all'interno dei P.N. e degli edifici a volumetria definita, emerge con

chiarezza quale sia l'importanza di conoscere i criteri adottati per le scelte. Gli edifici a volumetria definita sembrano soggiacere, tra l'altro, a "regole linguistiche" differenti rispetto al resto della città. Qui l'indice di edificabilità adotta come parametro il rapporto tra la S.L.P. e la S.F., con tutte le limitazioni conseguenti al calcolo della S.L.P. proposto (in cui vengono conteggiati gli interrati, i cavedi, ecc.), mentre negli edifici a V.D. è il volume ad essere considerato. A volte viene indicato il numero dei piani, subito dopo l'altezza in metri, con i piani interrati ammessi, negati o indeterminati.

La sperequazione che un approccio di questo tipo può generare è già di per sé evidente, laddove la maggior parte della città costruita è penalizzata dai parametri adottati, e per le nuove costruzioni non sono stati chiariti i criteri per le scelte operate.

Uno degli aspetti innovativi del P.R.G. di Bergamo, più volte dichiarato nelle relazioni degli estensori, è la concezione del "piano come progetto della città", quindi non solo ridefinizione dei rapporti fra soggetti sociali, dei rapporti quantitativi fra i diversi spazi e le loro destinazioni, ma soprattutto "dire quanto-dove-come-chi e quando fare". Il percorso decisionale di un intendimento simile postula un iter di confronto con la città, di conoscenza profonda dei problemi propria di strumenti pianificatori che operano a scala differente, con tempi di indagine e di riflessione che l'elaborazione di un P.R.G. non ha.

A nostro avviso si dovrebbe puntare l'attenzione sulla definizione dei "criteri del fare" e del "perché" alcune scelte vengono operate ed altre

escluse; perchè si costruisce in una zona e non in un'altra; perchè si adotta un parametro e non un altro.

A questo riguardo è interessante la lettura a ritroso delle diverse pubblicazioni del volume delle N.T.A.. In una stesura precedente, l'indice di edificabilità (art. 22) veniva misurato come rapporto mc/mq, con riferimento al volume, successivamente si è passati a considerare mq/mq con riferimento alla S.L.P.. Il passaggio da un parametro ad un altro non significa solamente l'adozione di un modulo di computo differente. Sottende un approccio al problema che prefigura dinamiche differenti di impatto sulla città. In sostanza operare in un modo o in un altro porta a risultati formali, funzionali diversi. Inserire nel conteggio della S,L,P, i piani interrati, le murature perimetrali (escluse nella prima formulazione) pone una pesante ipoteca sulle modalità in cui verranno attuati gli interventi di trasformazione della città costruita, laddove l'esistente sembra essere già "fuori norma" rispetto agli indici adottati.

2.2.2. OSSERVAZIONE :

All'art. 2.3 va tolto "... e dei manufatti che li costituiscono" in quanto la legislazione vigente non prevede fra gli oggetti della pianificazione altro che edifici o spazi aperti, nessun "manufatto".

Inoltre gli strumenti urbanistici non possono avere contenuti estensivi della legge nazionale che, gravando sul cittadino, implicino l'appesantimento delle procedure amministrative.

2.2.3. OSSERVAZIONE:

Art. 3 valore prescrittivo degli elementi costitutivi

Si evidenzia l'impossibilità di attenersi ai disegni tecnici riportati in scale fantasiose, non si capisce come gli stessi disegni possano essere prescrittivi oltre che costitutivi.

Si rileva che sarebbe opportuno raccogliere od avvicinare gli articoli relativi ai progetti norma che risultano distribuiti fra i numeri 3-11-31-43-49 ed a 164 a 191, ed è indispensabile eliminare fonti di dubbio interpretativo derivanti dal contenuto contraddittorio e ripetitivo di alcuni di essi.

Dalla lettura comparata di detti articoli risulta che all'articolo 3.1 viene affermato: "I disegni di testi dei P.N. ... forniscono criteri irrinunciabili per la redazione dei piani attuativi ...", quindi non dovrebbero essere Piani Attuativi se si dice di questi ultimi andranno redatti secondo i criteri definiti.

Anche all'Art. 11 si legge che il P.N. ..."è un insieme di criteri e prescrizioni ...".

All'Art. 43 si cambia registro ed al punto 2 si afferma ..."il PRG individua come proprio strumento attuativo il PN, articolato in una o più unità minime di intervento. Sempre all'Art. 43 ma al punto 4. "qualora il PN non assuma valore di Piano Attuativo o ne richieda l'elaborazione successiva ...".

La poca chiarezza della norma lascia ampiamente immaginare con quali difficoltà a livello amministrativo ci si dovrà confrontare quando si

dovranno operare delle scelte riguardo alle aree oggetto dei Progetti Norma.

In altra parte del presente documento si è affermata ed analizzata l'arbitrarietà delle soluzioni planivolumetriche proposte per i P.N.. Viene qui ribadita la necessità della revisione delle prescrizioni riportate all'Art. 3.2.

CONCLUSIONE :

- 1) Si chiede l'accorpamento della normativa sui Progetti Norma con una formulazione chiara riguardo alle modalità di attuazione
- 2) Che nei Progetti Norma per cui è prevista la successiva redazione di Piani Attuativi, siano da considerare vincolanti soltanto il perimetro e le quantità insediative individuate dal PRG. Gli schemi planivolumetrici e relative schede allegate ai documenti di piano, saranno vincolanti in tutte le loro previsioni semplicemente dove sia previsto l'intervento diretto, ovvero dove venga riconosciuto da subito al P.N. il ruolo di P.A.

2.2.4 OSSERVAZIONE :

Art. 19 Superficie lorda di pavimento

Si chiede che nel conteggio della S.L.P. non vengano considerati i muri perimetrali, i piani interrati, i cavedi, i balconi ed i ballatoi. La modifica in questo senso della norma, oltre ad avere un impatto positivo sulle dinamiche di trasformazione della città costruita, assimila le possibilità edificatorie della città delle regole e dei suoi indici di edificabilità basati

sulla S.L.P., a quelli della città della trasformazione, ove le possibilità edificatorie sono legate al calcolo del volume fuori terra.

2.2.5. OSSERVAZIONE :

Art. 21 Altezza degli edifici

1) L'articolo in oggetto sembra investire l'ufficio tecnico del potere discrezionale con conseguente aggravamento degli oneri e delle mansioni, di fissare per ogni situazione specifica i capisaldi altimetrici, senza che vengano definiti i criteri generali da seguire per una corretta individuazione in ogni situazione dei capisaldi medesimi.

Si chiede pertanto di specificare nella norma di Piano un criterio generale.

2) Dove gli edifici industriali hanno tipologie differenti, senza trave di copertura, come va calcolata l'altezza? E' una situazione questa che può verificarsi in capannoni con copertura a shed, a volta, o con coperture impostate sulle murature laterali dove la trave di copertura non esiste.

Si chiede una formulazione del punto tale da non generare dubbi interpretativi.

2.2.6. OSSERVAZIONE :

Art. 27 Area di pertinenza delle alberature

La posizione è in linea di principio condivisibile. Il problema sorge nell'applicazione, quando un qualsiasi intervento su alberature

comporterà l'adeguamento alla norma e lo stravolgimento dell'esistente, facilmente immaginabile (e quindi poco probabile) applicando lo schema compreso nell'articolo.

Si chiede che l'articolo venga tolto dalle N.T.A..

2.2.7 OSSERVAZIONE :

Parti soggette a regole (art. 30) - Luoghi sottoposti a progetto (art. 31)

Le parti di città soggette a regole occupano, per estensione, la gran parte del territorio urbano: per esse è prevista, nella maggior parte dei casi, la sola possibilità di adeguamento dell'esistente espressa con i gradi di intervento della manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, risanamento conservativo e restauro.

Le possibilità di trasformazione della città nei prossimi anni, sono già globalmente e dettagliatamente individuate dal P.R.G., nelle 170 aree di nuova edificazione (ne) a volumetria definita (elencate all'art. 194 delle NTA) e nelle aree dei 29 Progetti Norma per le quali il Piano individua nel dettaglio planivolumetrico, le modalità con cui sviluppare i progetti di ristrutturazione urbanistica delle aree stesse.

Circa queste scelte di base che determinano la struttura fondante del P.R.G., non sono chiari i criteri sulla base dei quali sono stati individuati:

a) l'elenco dei 170 interventi a volumetria definita.

Esso raggruppa nuove edificazioni con caratteri molto eterogenei, sia dal punto di vista dimensionale (da un minimo di 400 mc ad un massimo di oltre 50.000 mc) che dal punto di vista tipologico, funzionale,

localizzativo, ecc. In particolare non è chiaro se l'elenco sia nato dall'accoglimento di richieste inoltrate nel periodo di formazione del Piano direttamente dai soggetti interessati all'attuazione o da un'analisi diversa dei bisogni di nuova edificazione sul territorio cittadino.

b) Analogamente si chiedono chiarimenti sui criteri e sul metodo sulla base dei quali è stato individuato il ruolo strategico delle aree sottoposte ai 29 Progetti Norma.

c) Non sono neppure chiari i criteri per cui gli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (alcuni dei quali di dimensione molto rilevanti) siano realizzabili con intervento diretto, piuttosto che con la preliminare presentazione di Piani Attuativi prevista invece per la gran parte dei Progetti Norma.

2.2.8 OSSERVAZIONE :

ARTT. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42

La comprensione dei criteri sulla base dei quali sono stati identificati i luoghi della trasformazione diventa fondamentale per poter comprendere e condividere la struttura fondante del Piano stesso e per poterne giustificare la forte sperequazione: la caratteristica principale del nuovo strumento è infatti quella di escludere una parte di città (quantitativamente molto estesa) dalla possibilità di trasformazione. Ci si riferisce in particolare alla grande quantità di territorio assoggettata, indipendentemente dall'appartenenza ai 5 sistemi, al grado di intervento della ristrutturazione edilizia (ri) definita peraltro all'interno delle norme

del Piano in termini più restrittivi di quelli della Legge 457/78, come "impossibilità della trasformazione radicale della struttura" (art. 37 NTA). Viene cioè eliminata (creando fra l'altro una contraddizione evidente con la legge statale) la possibilità che sostanzia la definizione di ristrutturazione edilizia nella Legge 457/78, e cioè quella di "trasformare organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

In altre parole al grado della "ristrutturazione" il PRG assegna il ruolo di perseguire l'obiettivo dell'adeguamento di ciò che esiste (insieme al risanamento conservativo e all'ampliamento) (art. 32 NTA) e non quello della trasformazione radicale. Questo presuppone 2 assunti di base:

- a) il valore urbano positivo del patrimonio che viene individuato con questo grado, al punto che non è possibile sostituirlo, ma semplicemente adeguarlo;
- b) la conferma della logica di costruzione delle parti di città soggette a ristrutturazione edilizia, soltanto per aggiunte successive (possibili ampliamenti) con l'impossibilità di ridisegno generale delle stesse che invece in molti casi potrebbe essere migliorativo e che si ritiene errato precludere a priori.

In proposito si rileva l'evidente contraddizione del Piano che da una parte individua in un elaborato le zone di recupero previste dalla L. 457/78, ma dall'altra applica i tipi di intervento previsti dalla stessa

legge, sulla gran parte del patrimonio edilizio urbano, indipendentemente dall'appartenenza agli ambiti di recupero individuati.

In altre parole non risulta in alcun modo motivabile, la scelta di "congelare" una gran parte della città rendendo attuabili solo interventi di adeguamento nel senso più restrittivo del termine, senza che ciò derivi da un'analisi particolareggiata del patrimonio edilizio.

Tra le conseguenze negative più evidenti di questo atteggiamento si nota:

1) la necessità di procedere nelle zone di ristrutturazione con metodologie operative molto onerose, essendo impossibile procedere alla demolizione con ricostruzione che, a fronte dell'inesistenza di pregi particolari riconosciuti agli edifici potrebbe consentire (a parità di peso insediativo) una maggiore garanzia di qualità dei risultati: E' infatti evidente che la necessità di mantenere gli organismi edilizi con gli oneri conseguenti, porterà inesorabilmente ad atteggiamenti riduttivi da parte degli imprenditori impegnati nelle realizzazioni.

2) Nei numerosi casi di situazioni esistenti difformi dalle previsioni del PRG (ad esempio capannoni produttivi in zone residenziali) la presenza del grado di intervento di ristrutturazione edilizia porta di fatto alla paradossale impossibilità di adeguamento alle previsioni del PRG che richiederebbe, a fronte del cambio d'uso, la sostituzione radicale della tipologia edilizia.

In generale, la necessità o la possibilità prevista dal Piano, di trasformare le destinazioni d'uso è in evidente contraddizione con l'impossibilità largamente decretata, di trasformare gli organismi edilizi.

3) Nelle zone produttive la previsione largamente estesa della ristrutturazione edilizia determina l'impossibilità inutile e gravosa di trasformazione radicale, che in moltissimi casi, potrebbe essere decisamente migliorativa, sia rispetto all'evoluzione dei bisogni produttivi che, in generale, della qualità urbana.

In merito alla definizione di ristrutturazione fornita dalle NTA (artt. 37 - 32) è inoltre necessario sottolineare che l'attuale stesura del testo normativo lascia ampi margini di incertezza: leggendo i 2 articoli citati parrebbe infatti che, quando il tipo di intervento è classificato semplicemente come "ristrutturazione" sia da escludere la possibilità di ampliamento - ipotesi questa che sembrerebbe avvalorata dalla presenza nelle varie tavole del PRG, di situazioni in cui è il Piano stesso ad indicare interventi combinati (p.e. ri + ei - ristrutturazione con ampliamento in altezza, oppure ri + a - ristrutturazione con ampliamento).

L'Arch. Gandolfi, interpellato a chiarimento, ha invece verbalmente specificato che la "ristrutturazione" è sempre abbinabile all'ampliamento, purché la verifica degli indici di edificabilità lo consenta.

Rimane comunque evidente (per questo come per altri articoli) il margine di discrezionalità interpretativa che la lettura del testo offre e

che è senz'altro da eliminare in fase di controdeduzione delle osservazioni.

CONCLUSIONE :

Sulla base di quanto sopra illustrato si chiede che l'Art. 37 delle NTA venga così modificato:

PUNTO 2

COMMA 1 In base a quanto previsto dalla Legge 457/78 si definiscono interventi di ristrutturazione quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Per le aree esterne alle zone di vincolo ambientale, sarà sempre possibile procedere alla demolizione con ricostruzione dei fabbricati, cioè alla loro integrale sostituzione, purché ciò avvenga sulla base degli indici di edificabilità previsti dal Piano e in conformità al R.E.

COMMA 2 Laddove la verifica degli indici lo consenta, i fabbricati esistenti potranno essere ampliati. Il Piano indica nelle Tav. "Usi e modalità di intervento" i casi in cui la ristrutturazione si abbina ad un ampliamento soltanto in altezza.

COMMA 3 Nelle aree per le quali è previsto l'intervento di ristrutturazione i lotti che ...(si propone di togliere "comprese nel sistema del verde").

COMMA 5 Se ne propone l'eliminazione essendo del tutto ripetitivo.

Sulla base della nuova definizione di ristrutturazione edilizia si chiede inoltre la verifica più particolareggiata delle attribuzioni di tale intervento al patrimonio edilizio esistente, con la distinzione più motivata di ciò che può essere sostituito, da ciò che deve essere mantenuto e adeguato.

Per quanto riguarda l'Art. 39 - Demolizione con ricostruzione - si chiede la modifica del PUNTO 3 come segue:

3) La sostituzione parziale o totale con parti o edifici difformi da quelli esistenti è sempre ammessa nelle zone di ristrutturazione esterne ai vincoli ambientali: essa potrà avvenire soltanto rispettando gli indici di edificabilità previsti dal Piano e il R.E.

Per quanto riguarda l'Art. 32 si chiede lo stralcio integrale dei PUNTI 3-4-5-6.

2.2.9. OSSERVAZIONE:

Analogo chiarimento e riscrittura dell'attuale testo normativo è necessaria anche per quanto riguarda l'intervento del restauro - Art. 35 NTA

L'attuale definizione di Restauro pare infatti escludere quasi totalmente, sia modifiche all'impianto distributivo interno, sia l'installazione di nuovi impianti (idro-sanitari elettrici e termici centralizzati e autonomi, di sollevamento) ecc. negli edifici assoggettati a tale intervento.

L'elenco delle opere consentite dall'art. 35 infatti indica soltanto una limitata serie di possibilità generali, mentre per contro l'art. 32, relativo alla generalità dei tipi di intervento, prescrive che il restauro possa

essere abbinato soltanto ad operazioni di manutenzione ordinaria, escludendo esplicitamente la possibilità di abbinamento con la manutenzione straordinaria: dal che, leggendo le definizioni date dalle NTA alla manutenzione ordinaria e straordinaria (rispettivamente agli artt. 33 e 34) si conclude ad esempio che, negli edifici esistenti soggetti a restauro sia possibile la sola riparazione o sostituzione degli impianti esistenti (possibile con la manutenzione ordinaria) escludendo l'integrazione e la nuova realizzazione dei servizi igienici e igienico-sanitari (possibile solo con la manutenzione straordinaria) o la nuova installazione di impianti idrosanitari, elettrici e termici centralizzati e autonomi e di impianti tecnici riguardanti l'intero edificio (ascensori, montacarichi e simili) possibile invece con il grado del risanamento conservativo e della ristrutturazione.

In merito al generale atteggiamento del nuovo Piano rispetto al tema della conservazione è necessario inoltre sottolineare la contraddittorietà dei seguenti aspetti:

a) l'aver attribuito al PRG il ruolo di Piano Particolareggiato con la definizione dettagliata dei tipi di intervento specifici per i vari edifici, senza tuttavia predisporre un'analisi/schedatura dettagliata delle loro caratteristiche ed in alcuni casi in contrasto con tale analisi predisposta precedentemente.

In particolare si rileva il contrasto con la Variante 28 e con la sua definizione dei gradi di intervento;

b) l'imposizione dell'obbligo di attenersi ai criteri della Carta 1987 della conservazione e del restauro, senza che tali criteri vengano elencati nelle stesse NTA e senza indicare dove tale Carta possa essere rintracciata se non all'interno di un libro sul restauro edito da Marsilio, autore Paolo Marconi. E' necessario sottolineare che negli Uffici Comunali non esiste copia di tale Carta 1987, ma ancor di più andrebbe precisato che tale Carta non è mai stata formalizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Non ha quindi mai formalmente sostituito la Carta del 1972.

2.2.10. OSSERVAZIONE :

Art. 44 - Convenzioni

L'articolo pone, dalla sua formulazione, il problema della sua efficacia: lascia infatti legittimi margini di dubbio sulla sua effettualità la discrezionalità nell'utilizzo del convenzionamento, strumento attuativo di cui è indubbia l'intrinseca potenzialità di tutela e realizzazione dell'interesse pubblico.

Si chiede pertanto di riformulare l'articolo nel modo seguente:
"L'Amministrazione Comunale, quand'anche non preveda convenzioni obbligatorie, proporrà particolari convenzioni."

2.2.11. OSSERVAZIONE :

Art. 45 Procedure per gli interventi

Si chiedono chiarimenti sull'efficacia delle procedure proposte, che non si ritengono in particolare sintonia con la recente legislazione statale, dalla L. 241/90 al D.L. 193 che ribadisce la necessità primaria di attuare meccanismi di sburocratizzazione e snellimento delle procedure.

2.2.12. OSSERVAZIONE :

Art. 46 Elaborati richiesti per gli interventi

46.1 Alcuni degli elaborati richiesti in questo articoli non sono previsti dalle specifiche normative in materia e non si ritiene opportuno richiederli per non appesantire la procedura. Ci si riferisce in particolare all'indicazioni riguardanti gli impianti tecnologici relativi ad interventi sulle unità immobiliari di piccole e medie dimensioni.

46.2 Particolarmente onerosa risulta la richiesta di produrre per tutti gli interventi (escluso il cambio di destinazione d'uso) i prospetti degli edifici facenti parte dell'intorno. Non è specificata l'ampiezza dell'intorno. Per il rilievo dei prospetti sorgono problemi di accesso alle altre proprietà. Non tutti gli interventi ricadono in zone di pregio architettonico tali da richiedere questa documentazione. Si ritiene sufficiente nella maggior parte dei casi una buona documentazione fotografica.

46.3 Questa richiesta non appare legittima in quanto la definizione degli interventi deriva solo dalle specifiche norme di legge alle quali ci si deve attenere nella classificazione dell'intervento.

46.6 Anche qui vengono richiesti elaborati non dovuti in tutti gli interventi.

L'Art. 46 in generale introduce notevoli appesantimenti della procedura rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

2.2.13. OSSERVAZIONE :

Art. 48 Programmi amministrativi di attuazione del Prg

Si chiedono chiarimenti circa i tempi e le modalità di definizione dei Programmi di attuazione: per garantire l'effettualità del progetto di pianificazione e la realizzazione dell'interesse pubblico in esso perseguito, sarebbe sembrato opportuno costruire una griglia di operabilità, cui anche l'Amministrazione avrebbe potuto riferirsi nelle sue scelte e nel tempo, piuttosto che demandare a posteriori e senza orientamenti la formulazione delle strategie attuative del Piano.

2.3 LA DISCIPLINA DEI SISTEMI

(numero 13 osservazioni da 2.3.1 a 2.3.8)

2.3.1 OSSERVAZIONE:

Art. 110.2

Si rileva come l'incidenza percentuale valutata per ogni singolo intervento di trasformazione (ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione) dell'intero edificio o del complesso di edifici..... possa comportare notevoli difficoltà operative all'esecuzione degli interventi per gli edifici di modesta dimensione.

Si suggerisce di definire questa modesta dimensione e/o di fissare una soglia minima (per volume o unità immobiliari) al di sotto della quale questi limiti siano derogabili.

Si suggerisce, per esempio, di aggiungere alla fine del comma 2: “non si procede alla valutazione dell’incidenza percentuale quando l’intervento riguardi un edificio o complesso di edifici con volumetria complessiva non superiore a mc....”

Onde evitare fenomeni di frammentazione delle proprietà per usufruire di queste deroghe, gli edifici si intendono nella loro integrità quelli che non hanno subito frazionamenti dopo la data dell’adozione del P.R.G..

Per quanto riguarda il riferimento al complesso di edifici, non viene spiegato come esso debba essere inteso: in senso spaziale, funzionale, di destinazione, di proprietà?

Si propone di aggiungere dopo le parole “.... del complesso di edifici”, la specificazione “....oggetto dell’intervento di trasformazione.....”

2.3.2 OSSERVAZIONE:

Art. 111.2

Premesso che l’incidenza percentuale della residenza così definita costituisce per i diversi ambiti un “minimo” da rispettare, si rileva come tutto ciò possa favorire il fenomeno, già in atto, dell’espulsione della residenza dalle zone centrali e storiche di Bergamo, in seguito ad azioni di speculazione immobiliare, ritenendo le quote qui riportate estremamente modeste.

Si suggerisce che questi limiti inferiori siano almeno costituiti dalla quota percentuale di residenza in essere, ove superiore, ai limiti fissati alla data di adozione del P.R.G..

Basterebbe quindi aggiungere al termine del comma 2: “L’incidenza percentuale della residenza in essere alla data di adozione del PRG costituisce comunque un minimo, anche se essa risulta superiore alle percentuali sopra stabilite.

2.3.3 OSSERVAZIONE:

Art. 150.3

Cita usi principali individuati al punto 2, che principali non sono!
Togliere la parola “principali”.

Inoltre esclude specificazioni delle articolazioni degli usi principali come, per es., le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 1000 mq., centri commerciali e supermercati all’ingrosso. Si ritiene che la fissazione acritica di questa soglia, indipendentemente dalle caratteristiche dell’ambito considerato, possa sortire effetti indesiderati sul contesto residenziale esistente.

Si suggerisce la definizione di criteri di indirizzo specifici per gli insediamenti commerciali in funzione della loro dimensione e dell’ambito in cui verranno considerati.

2.3.4 OSSERVAZIONE:

Art. 151.2

Vale la precisazione riferita al “complesso di edifici” riportata all’art. 110.2

Per interventi di ristrutturazione che interessano edifici ove la quota di residenza risulti inferiore al 75%, si suggerisce come limite inferiore, il mantenimento della quota di residenza in essere alla data dell’ adozione del P.R.G..

Diversamente, l’articolato così come formulato, porterebbe in questi casi ad un obbligatorio cambio di destinazione d’uso.

Alla fine del comma 2 aggiungere:

“Per gli interventi di ristrutturazione che interessano edifici ove la quota di residenza risulta inferiore al 75% della S.l.p., la quota di residenza in essere alla data di adozione del PRG costituisce limite inferiore”.

2.3.5 OSSERVAZIONE:

Art. 155.1

Così come riportato nel testo, non si comprende se le limitazioni alle attività all’ingrosso e di deposito, si riferiscono a entrambi gli usi principali, industriali e artigianali e terziarie o solo quest’ultime.

Non si comprende inoltre la ragione dell’eccezione riguardante ostelli, campeggi, supermercati e grandi magazzini.

Infine, dal testo pare capire che gli usi principali sono (I) e (T) limitatamente..... E la produzione vera e propria?

Si invita a riformulare con maggior precisione la norma.

2.3.6 OSSERVAZIONE:

Art. 155.2

Laddove si prevede la possibilità di realizzare la residenza va chiarito se questa si intende a servizio dell'attività principali oppure no.

Vista la quantità massima indirettamente ammessa del 20% (art. 156.1) in questi ambiti che spesso rivestono notevoli dimensioni, si dubita fortemente dell'opportunità del suo inserimento in tali proporzioni per motivi di compatibilità.

Si chiede che tutto questo venga meglio esplicitato.

2.3.7 OSSERVAZIONE:

Art. 194

Si osserva che alcuni di questi interventi prevedono una volumetria non indifferente (paragonabile o superiore a quella di certi P.N.) o ricadono in zone di rilevante interesse urbanistico.

Si suggerisce che la richiesta di intervento in questi casi non avvenga attraverso la semplice domanda di concessione edilizia ma con una procedura che ne garantisca l'esito anche a tutela dell'interesse pubblico.

2.3.8 OSSERVAZIONE:

Art.da 195 a 206

Si rileva l'inopportunità che il P.R.G. detti indicazioni di dettaglio per la città alta ed i borghi storici periferici proprie della pianificazione attuativa in corso di presentazione.

Si chiede di stralciare detti articoli.

2.4 LE NORME TRANSITORIE

(Numero 2 osservazioni da 2.4.1 a 2.4.2)

2.4.1 OSSERVAZIONE:

Art. 208

Prevede l'adeguamento di quattro articoli del vigente regolamento edilizio alle norme del nuovo PRG.

Si ritiene insufficiente e addirittura fonte di equivoco il meccanico adeguamento di alcuni articoli del Regolamento edilizio alle presenti N.T.A in quanto non è prevedibile l'effetto risultante dall'intreccio fra gli articoli adeguati ed i restanti articoli mantenuti inalterati.

2.4.2 OSSERVAZIONE:

Art. 212

Si contesta il ruolo "pianificatore" attribuito alla Comm.ne Edilizia Plenaria. Ad essa spetta il compito di verifica ed osservanza del progetto presentato rispetto alla normativa di piano vigente.

Altrettanto dicasi per i poteri che questo articolo intende attribuire alla CEP ai punti a) b) c). Si chiede di stralciare il presente articolo.

IL PRESIDENTE ORDINE

ARCHITETTI

(Dott.Arch. Mario Cortinovis)

IL PRESIDENTE ORDINE

INGEGNERI

(Dott.Ing. Giovanni Bosi)

ALLEGATI: n. 1 Tabulato a)

n. 1 Tabulato b)

DISPONIBILI IN SEGRETERIA

Bergamo, 16 febbraio 1996.